

**Progetto di
scissione parziale di
FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione
ai sensi
dell'art. 2506-bis del cod. civ.**

Napoli, 2 ottobre 2023

**Progetto di scissione parziale di
FINDUSTRIAL s.p.a in liquidazione
ai sensi dell'art. 2506-bis del cod. civ.**

SOMMARIO

1. Le società partecipanti alla scissione
 - 1.1 Società scissa (o scindenda)
 - 1.2 Società beneficiarie (o costituende)
2. Atto costitutivo e statuto delle società
 - 2.1 Statuto e norme relative al funzionamento della società scissa
 - 2.2 Atto costitutivo e statuto delle società beneficiarie
3. Rapporto di concambio e criterio di assegnazione delle quote
4. Modalità della scissione
5. Modalità di assegnazione delle quote delle società beneficiarie
6. Motivazioni della scissione
7. Elementi patrimoniali oggetto di scissione
 - 7.1 Effetti patrimoniali della scissione
8. Data di partecipazione agli utili delle società beneficiarie
9. Data di decorrenza degli effetti della scissione
10. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci
11. Vantaggi particolari degli organi di amministrazione

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE
PROPORZIONALE
DELLA FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione

Premesso che:

- la società FINDUSTRIAL s.p.a. è stata posta in liquidazione per volontà dei soci con verbale d'assemblea straordinaria del 9 giugno 2023 (Repertorio n. 3157 Raccolta n. 2092) a rogito dott.ssa Francesca CHIANTERA, notaio in Napoli, iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese di Napoli in data 28 giugno 2023;
- con lo stesso verbale è stato nominato Liquidatore il Prof. dott. Raffaele MARCELLO al quale spetta ogni potere gestorio e rappresentativo necessario per il compimento di tutti gli atti utili per la liquidazione della Società;
- il Liquidatore ha predisposto il Programma di liquidazione che contiene l'indicazione programmatica delle intenzioni della Società, delle azioni che saranno poste in essere per realizzarle e dei risultati attesi, nella prospettiva che il Liquidatore è autorizzato a compiere tutte le attività necessarie o utili alla liquidazione degli immobili e dei rami d'azienda, previa verifica della possibilità di pervenire a divisioni consensuali degli stessi da assegnare pro quota ai soci tramite sorteggio mediante scissioni e/o assegnazioni in natura e/o procedendo alla vendita degli immobili non assegnati;
- la FINDUSTRIAL s.p.a. ha per oggetto sociale prevalente la gestione ed amministrazione dei propri beni, nonché la gestione di mezzi e la prestazione di servizi per l'esercizio dell'attività di gestione e amministrazione anche dei beni di terzi;
- la FINDUSTRIAL s.p.a. pur essendo in liquidazione non ha ancora iniziato la distribuzione dell'attivo, e pertanto ai sensi dell'art. 2506, comma 4, del cod. civ., è consentita la sua partecipazione all'operazione di scissione;
- il progetto di scissione - e più in generale l'operazione di scissione - scaturisce dall'esigenza di procedere, ad un tempo, alla liquidazione

della FINDUSTRIAL nel rispetto del programma di liquidazione avviato. Tutto ciò premesso, il liquidatore della FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, Prof. dott. Raffaele MARCELLO, ha redatto e predisposto il seguente progetto di scissione ai sensi dell'art. 2506-bis del cod. civ. nella considerazione che è volontà della società procedere ad una operazione di scissione parziale a favore di più società beneficiarie di nuova costituzione, ciascuna partecipata solo da un socio ovvero solo da un ristretto gruppo di soci della scissa, dandosi atto che tutti i soci hanno manifestato il proprio personale consenso all'operazione come prospettata e hanno espressamente optato e convenuto per tale criterio di assegnazione e ripartizione in maniera da continuare l'attività nelle beneficiarie fermo per il resto la liquidazione della FINDUSTRIAL s.p.a.

1. LE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

1.1 Società scissa (o scindenda)

FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, detta d'ora in avanti anche "società scissa (o scindenda)", con sede in Napoli (NA), al Vico Il San Nicola alla Dogana n. 9, capitale sociale euro 4.160.000,00=, interamente sottoscritto e versato, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Napoli 02514640586, P.IVA 05362220633, iscrizione al R.E.A. n. NA-442556.

Il capitale della società è suddiviso tra i seguenti soci:

Titolare	Usufruttuario	Azioni	Valore nominale
Armano Ida		219.687	€ 114.237,24
Fiore Anna		286.980	€ 149.229,60
Fiore Maria Teresa		253.334	€ 131.733,68
Lembo Giorgio Maria		253.333	€ 131.733,16
Fiore Riccardo		346.666	€ 180.266,32
Fiore Giovanni 46		160.000	€ 83.200,00
Fiore Silvana		166.085	€ 86.364,20
Fiore Giorgio		186.544	€ 97.002,88
Fiore Roberta (77)		19.041	€ 9.901,32
Fiore Fabrizia		19.041	€ 9.901,32
Fiore Giorgia		19.041	€ 9.901,32

S.F.P. S.r.l.		814.499	€	423.539,48
Fiore Mario		582.000	€	302.640,00
Fiore Giovanni		625.057	€	325.029,64
Tullio Cataldo Matteo		12.397	€	6.446,44
Tullio Cataldo Francesco		12.397	€	6.446,44
Tullio Cataldo Marco		12.397	€	6.446,44
Fiore Gabriella		340.251	€	176.930,52
Tullio Cataldo Matteo	Fiore Gabriella	16.250	€	8.450,00
Tullio Cataldo Francesco	Fiore Gabriella	16.250	€	8.450,00
Tullio Cataldo Marco	Fiore Gabriella	16.250	€	8.450,00
Fiore Gaia		85.167	€	44.286,84
Fiore Salvatore		85.167	€	44.286,84
Fiore Gianmarco		85.166	€	44.286,32
Il Fiore d'oro S.r.l.		309.000	€	160.680,00
Fiore Roberta (85)		127.750	€	66.430,00
Fiore Fabio		127.750	€	66.430,00
Fiore Roberta (85)	Fiore Roberto	154.500	€	80.340,00
Fiore Fabio	Fiore Roberto	154.500	€	80.340,00
Fiore Francesco		564.500	€	293.540,00
Fiore Andrea		141.125	€	73.385,00
Fiore Federica Sultan		141.125	€	73.385,00
Fiore Andrea	Fiore Sergio	70.562	€	36.692,24
Fiore Andrea	Carretta Loredana	70.563	€	36.692,76
Fiore Federica Sultan	Fiore Sergio	70.563	€	36.692,76
Fiore Federica Sultan	Carretta Loredana	70.562	€	36.692,24
Chieffo Giandomenico		133.000	€	69.160,00
Chieffo Fabrizio		40.015	€	20.807,80
Chieffo Lorenza		42.735	€	22.222,20
Chieffo Alaide		215.750	€	112.190,00
Chieffo Carmelo		133.000	€	69.160,00
Findustrial S.p.A. in liquidazione		800.000	€	416.000,00
Totale		8.000.000	€	4.160.000,00

1.2 Società beneficiarie (o costituende)

Le beneficiarie sono n. 14 società a responsabilità limitata di nuova costituzione ognuna con compagine sociale costituita da un singolo socio ovvero da un raggruppamento di soci della società scissa come da partecipazioni di quest'ultimi al capitale sociale della FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, sulla base del consenso unanime dei soci (usufruttuari e nudi proprietari) della società scissa alla data odierna.

a) Denominazione: DA.NA. S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via Vittorio Colonna 30

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Anna Fiore

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale	
Armano Ida	43,36%	€	4.336,00
Fiore Anna	56,64%	€	5.664,00
Totale	100,00%	€	10.000,00

b) Denominazione: G.M. IMMOBILIARE S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Centro Direzionale Is. F/12 int. 5

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Sig.ra Fiore Maria Teresa

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale	
Fiore Maria Teresa	50,00%	€	5.000,00
Lembo Giorgio Maria	50,00%	€	5.000,00
Totale	100,00%	€	10.000,00

c) Denominazione: R. IMMOBILIARE S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Centro Direzionale Is. F/12 int. 5

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico dott. Fiore Giovanni

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale	
Fiore Riccardo	68,42%	€	6.842,00
Fiore Giovanni 46	31,58%	€	3.158,00
Totale	100,00%	€	10.000,00

d) Denominazione: CAROL S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Roma (RM), Via Santa Maria dell'Anima n. 45

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Sig.ra Silvana Fiore

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Fiore Silvana	100,00%	€ 10.000,00
Totale	100,00%	€ 10.000,00

e) Denominazione: G.S.B. S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via dei Mille n. 61 (presso studio associato TMDPLEX)

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Sig.ra Bernadetta lavarone

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Fiore Giorgio	17,63%	€ 1.763,00
Fiore Roberta	1,80%	€ 180,00
Fiore Fabrizia	1,80%	€ 180,00
Fiore Giorgia	1,80%	€ 180,00
S.F.P. S.r.l.	76,97%	€ 7.697,00
Totale	100,00%	€ 10.000,00

f) Denominazione: MEF S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA) Via Repubbliche Marinare n. 2

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Mara Fiore

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Fiore Mario	100,00%	€ 10.000,00
Totale	100,00%	€ 10.000,00

g) Denominazione: CNS S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA) Via Santa Lucia n. 62

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico Giovanni Fiore

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale	
Fiore Giovanni 62	100,00%	€	10.000,00
Totale	100,00%	€	10.000,00

h) Denominazione: T.C. S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Vallata (AV), C.so Kennedy n. 26 c/o Studio Casarella
Vincenza

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione:

Compagine sociale: Amministratore delegato Matteo Tullio Cataldo

Titolare	Usufruttuari	% Quote	Valore nominale	
Tullio Cataldo Matteo		2,91%	€	291,00
Tullio Cataldo Francesco		2,91%		291,00
Tullio Cataldo Marco		2,91%	€	291,00
Fiore Gabriella		79,84%	€	7.984,00
Tullio Cataldo Matteo	Fiore Gabriella	3,81%	€	381,00
Tullio Cataldo Francesco	Fiore Gabriella	3,81%	€	381,00
Tullio Cataldo Marco	Fiore Gabriella	3,81%	€	381,00
Totale		100,00%	€	10.000,00

i) Denominazione: FIORE 2 S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via Dei Mille n.16 presso studio Vairano-Serao

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore unico Ing. Salvatore Fiore

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale	
Fiore Gaia	15,09	€	1.509,00
Fiore Salvatore	15,09	€	1.509,00
Fiore Gianmarco	15,09	€	1.509,00
Il Fiore d'oro S.r.l.	54,73	€	5.473,00
Totale	100,00	€	10.000,00

l) Denominazione: FARO S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Santa Maria Capua Vetere (CE), Via Caduti di Nassiryia
Victoria Park

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore unico, dott.ssa Roberta Fiore

Compagine sociale:

Titolare	Usufruttuari	% Quote	Valore nominale
Fiore Roberta		22,63%	€ 2.263,00
Fiore Fabio		22,63%	€ 2.263,00
Fiore Roberta	Fiore Roberto	27,37%	€ 2.737,00
Fiore Fabio	Fiore Roberto	27,37%	€ 2.737,00
Totale		100,00%	€ 10.000,00

m) Denominazione: FLOWER'S S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via Manzoni n. 228/B

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico dott. Francesco Fiore

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Fiore Francesco	100,00%	€ 10.000,00
Totale	100,00%	€ 10.000,00

n) Denominazione: BLOOM S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via Carducci n. 42

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Consiglio di Amministrazione – Presidente Ing.

Sergio Fiore, Consiglieri Ing. Andrea Fiore e Dott.ssa Federica Sultan Fiore

Compagine sociale:

Titolare	Usufruttuari	% Quote	Valore nominale
Fiore Andrea		25,00%	€ 2.500,00
Fiore Federica Sultan		25,00%	€ 2.500,00
Fiore Andrea	Fiore Sergio	12,50%	€ 1.250,00
Fiore Andrea	Carretta Loredana	12,50%	€ 1.250,00
Fiore Federica Sultan	Fiore Sergio	12,50%	€ 1.250,00
Fiore Federica Sultan	Carretta Loredana	12,50%	€ 1.250,00
Totale		100,00%	€ 10.000,00

o) Denominazione: LOFARI S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Napoli (NA), Via Diocleziano n. 42 c/o studio commerciale
Riccardo Elviri

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore unico Fabrizio Chieffo

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Chieffo Giandomenico	100,00%	€ 10.000,00
Totale	100,00%	€ 10.000,00

p) Denominazione: TREFAM S.R.L.

Tipo: società a responsabilità limitata

Sede legale: Milano (MI), Via M. M. Camperio n. 9

Capitale sociale: 10.000,00 euro

Organo di amministrazione: Amministratore Unico dott.ssa Alaide Chieffo

Compagine sociale:

Titolare	% Quote	Valore nominale
Chieffo Fabrizio	9,27%	€ 927,00
Chieffo Lorenza	9,90%	€ 990,00
Chieffo Alaide	50,00%	€ 5.000,00
Chieffo Carmelo	30,83%	€ 3.083,00
Totale	100,00%	€ 10.000,00

2. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLE SOCIETA'

2.1 Statuto e norme relative al funzionamento della società scissa

Per effetto della scissione il patrimonio netto contabile della FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione si ridurrà dell'importo di euro 19.588.583,29 mentre il valore del capitale sociale resterà invariato in considerazione che alle società beneficiarie saranno trasferite riserve disponibili.

Le norme di funzionamento della società scissa, *post* scissione, non saranno oggetto di alcuna modifica.

Lo statuto della società è allegato al presente progetto sotto la **lettera A**.

2.2 Atto costitutivo e statuto delle società beneficiarie

Gli atti costitutivi e gli statuti delle società costituenti sono allegati al presente progetto sotto le **lettere da B a Q**.

3. RAPPORTO DI CONCAMBIO E CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

La scissione in esame è asimmetrica, sicché i soci, con consenso unanime, hanno accettato di non partecipare in tutte le società beneficiarie e hanno optato per l'attribuzione indicata sub paragrafo 1.2.

La scissione in esame non prevede, per espressa ed unanime volontà dei soci, manifestata in sede assembleare in vista della condivisa operazione straordinaria, alcun rapporto di concambio sostanziale.

Si precisa che tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso sia all'operazione di scissione sia al criterio di assegnazione alle singole beneficiarie dei rispettivi elementi patrimoniali, come precisamente indicato nell'allegato R, per cui ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 20506-ter del cod. civ., non è stata richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies del cod. civ., né la relazione dell'organo amministrativo. I soci hanno rinunciato, all'unanimità, anche alla situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-*quater* del cod. civ.

4. MODALITA' DELLA SCISSIONE

Come detto, per effetto della rinuncia espressa all'unanimità dai soci, il Liquidatore è stato esonerato dalla redazione della situazione patrimoniale prevista dall'art. 2501-*quater* e dalle relazioni previste dagli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* del cod. civ.

5. MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

Fermo restando quanto riportato al paragrafo 3, l'operazione di scissione avverrà mediante l'assegnazione di parte del patrimonio di FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione alle beneficiarie, con attribuzione di quote di partecipazione delle beneficiarie ai soci di FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, in ragione delle quote di partecipazione originarie nella scissa, come meglio specificato al paragrafo 1.2.

La scissione verrà deliberata sulla base dei valori contabili riportati nella situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società (27.06.2023) redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2487-*bis* del cod. civ., garantendo in tal modo la continuità del patrimonio assegnato dalla società scissa alle società beneficiarie.

Il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle beneficiarie e del patrimonio che rimane nella scindenda non è inferiore al corrispondente valore contabile.

Sulla base degli accordi raggiunti all'unanimità dalla compagine sociale della società scissa FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, ai soci verranno assegnate, una volta che la scissione avrà dispiegato i propri effetti, le partecipazioni derivanti dalla sottoscrizione del capitale sociale delle società beneficiarie secondo quanto specificato al paragrafo 1.2.

Per questo motivo, dopo la realizzazione della presente scissione il capitale sociale della società scindenda non sarà ridotto, in quanto il valore contabile netto del patrimonio assegnato alle società beneficiarie sarà interamente imputato a voci diverse del capitale sociale.

Per effetto della scissione, il patrimonio netto contabile di FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione diminuirà di un importo complessivo corrispondente al valore contabile dell'attivo netto, pari ad **euro 19.588.583,29** mediante imputazione del relativo ammontare nell'ordine alle seguenti voci di patrimonio netto:

- gli utili portati a nuovo (fino a concorrenza dell'intero importo disponibile pari a euro 6.440.250,71);
- la riserva straordinaria (fino a concorrenza dell'importo disponibile, pari a euro 103.291,38);
- la riserva contributo Casmez (fino a concorrenza dell'intero importo disponibile pari a euro 1.107.048,60);
- la riserva ex L. 675/1977 art. 18 (fino a concorrenza dell'intero importo disponibile pari a euro 19.569,17);
- le riserve di rivalutazione (fino a concorrenza dell'importo di euro 8.177.998,25);
- le riserva da sovrapprezzo azioni (fino a concorrenza dell'importo di euro 3.740.425,18).

6. MOTIVAZIONI DELLA SCISSIONE

L'operazione di scissione si colloca nell'ambito del programma di liquidazione della FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione, dal momento che a causa di visioni non convergenti sullo sviluppo delle strategie, i soci vorrebbero proseguire in maniera autonoma l'attività svolta secondo

l'articolazione nelle società beneficiarie di cui al paragrafo 1.2.

Il patrimonio verrebbe, pertanto, suddiviso in autonome porzioni senza interventi strutturali e senza necessità di divisioni o frazionamenti. Ciò che deve comunque evidenziarsi è che lo schema di scissione parziale seguito consentirà alla fine l'attribuzione di partecipazioni ai soci secondo quanto specificato al paragrafo 1.2, senza provocare quindi un arricchimento o impoverimento di alcuni di essi.

L'operazione è sostenuta da valide ragioni economiche in quanto finalizzata ad ottenere la separazione delle distinte attività gestionali, rappresentante da autonomi complessi immobiliari/aziendali, in conseguenza della volontà manifestata dai soci di non volerle più esercitare congiuntamente, ma nelle società beneficiarie.

Il progetto prevede, quindi, che la FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione rimarrà titolare di una porzione distinta, autonoma e ben identificabile dell'intero patrimonio immobiliare, così come per le società beneficiarie alle quali saranno similmente trasferite porzioni distinte, autonome e ben identificabili dell'intero patrimonio immobiliare.

Alla luce delle suesposte esigenze, l'operazione avviene a valori fiscali storici, non finalizzata ad ottenere risparmi d'imposta indebiti, tendente piuttosto ad assicurare ai soci l'autonoma disponibilità dei compensi immobiliari/aziendali e proseguire l'attività.

Gli elementi disponibili validano il disegno prospettato che ha come principale obiettivo quello di risolvere taluni fattori di problematicità legati alle richiamate vicende degli assetti proprietari. In tal senso, le volontà di riordino gestionale e organizzativo sarebbero, dunque, funzionali al superamento di situazioni a potenziale valenza conflittuale.

Come già accennato, si può argomentare, che la situazione rappresentata sia idonea a superare la norma antielusiva dal momento che le scelte operate appaiono sorrette dalla "valida ragione economica" prevista dall'art. 37-bis del DPR 600/73. Il modello di scissione proposto è sicuramente strumentale alla promozione dello scopo sociale e consente di ottenere risultati, non diversamente raggiungibili se non con la prospettata operazione.

A ben vedere, infatti, risulta chiaro che la società che si intende scindere svolge attività di impresa rappresentata dalla gestione degli immobili di

proprietà dati in locazione a terzi e che, come già riferito, l'unico scopo della ipotizzata scissione è quello di separare la proprietà dei compendi immobiliari, in modo che i singoli soci, ovvero determinati raggruppamenti di essi, possano riassumere autonoma disponibilità per intero dei compendi immobiliari/aziendali assegnati alle beneficiarie rispettivamente partecipate, onde destinarli, secondo le proprie esigenze, alle relative ed autonome attività economiche.

L'analisi che precede conferma dunque la validità della scelta dell'istituto quale la scissione che risponde al fine di pervenire ad un diverso assetto del complesso dei rapporti attivi e passivi insistenti sulla società scissa, tramite il trasferimento ad un soggetto giuridico di nuova costituzione di quota di parte del patrimonio. Essa, quindi, consentirà di risolvere anche problemi di diversificazione dell'assetto produttivo e di più razionale ed efficiente configurazione dei processi di attività presentando la caratteristica del trasferimento di un complesso delle attività societarie originarie ma che rappresenta, comunque, una quota parte qualitativa dei rapporti compresi nel perimetro della società scissa senza che da ciò possano conseguire apparenti effetti equiparabili alla mera traslazione di singoli beni.

7. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA SCISSIONE

La modalità di attuazione della scissione, comporterà, una volta avuta efficacia giuridica, il trasferimento di parte del patrimonio della scindenda a favore delle beneficiarie.

In particolare, per effetto della scissione, verranno trasferiti alle beneficiarie di nuova costituzione (come riepilogato in dettaglio in allegato sotto la **lettera R** quale parte integrante e sostanziale del presente progetto), al valore contabile, nei termini e nei limiti di seguito descritti:

1. il compendio patrimoniale della società scissa comprendente una parte degli immobili detenuti dalla società scissa, descritti nella tabella seguente:

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

Id Asset	Provincia	Comune	Indirizzo	Foglio	P.la	Sub	Piano	Categoria catastale	Valore netto contabile
1	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1243	3-4	Terra	C1	67.004,99
2	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1243	5	Terra	C1	42.301,69
3	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	145	Terra	A10	57.573,91
4	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	146	Terra	A10	36.231,86
5	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	133	Terra	A10	95.791,08
6	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	129	Terra	A10	76.930,66
7	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	139	Terra	A10	57.077,59
8	Napoli	Portici	Corso Garibaldi 162	2	1244	131	Terra	A10	68.493,11
11	Napoli	Napoli	Via M.A Severino n. 70	22	110	4	Terra	C1	40.058,11
12	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 72	22	110	5-6	Terra	C1	84.868,88
14	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 81	22	110	8	Terra	C1	46.847,62
15	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 82	22	110	9	Terra	C1	53.637,14
16	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 84-86-88	22	110	10	Terra	C1	92.337,35
19	Napoli	Napoli	Via Pier delle Vigne 43	21	195	2	Terra	C1	119.113,95
20	Napoli	Napoli	Via M.A. Severino n. 49	21	195	102	Terra	C1	102.570,35
21	Napoli	Napoli	Via Cristoforo Colombo 53	2	375	2	Terra	C1	809.990,40
22	Napoli	Napoli	Via A. Manzoni 212	29	315	33	5 piano	A2	571.728,00
25	Napoli	Napoli	Via V. Colonna 30	15	212	62	4 piano	A2	1.073.140,00
26	Napoli	Napoli	Via Nevio 3	25	459	4	T-1 piano	A2	906.713,61
27	Roma	Roma	Via Sardegna 50	473	9	17	4-5 piano	A10	2.516.006,42
28	L'Aquila	Roccaraso	Via Colle 5	7	565	5	Terra	A2	330.936,00
29	Napoli	Napoli	Via di Pozzuoli 48	26	4	101	Terra	C2	154.712,08
30	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	55	PT	C1	299.872,80
31	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	51	PT	C1	500.943,58
32	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	44	P1	A10	69.677,38
33	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	6	P1	A10	83.517,41
34	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	7	P1	A10	62.995,99
35	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	8	P1	A10	172.284,49
36	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	9	P1	A10	159.398,95
37	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	10	P2	A10	80.653,96
38	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	11	P2	A10	62.041,51
39	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	12	P2	A10	71.586,35
40	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	58	P2	A10	209.509,39
41	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	59	P2	A10	245.779,81
42	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	15	P2	A10	121.696,80
43	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	47	P3	A10	164.171,37
44	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	48	P3	A10	242.439,12
45	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	17	P3	A10	227.644,60
46	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	18	P3	A10	115.015,41
47	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	19	P4	A10	131.718,89
48	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	20	P4	A10	256.756,39
49	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	21	P4	A10	218.099,76
50	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	22	P4	A10	123.605,77
51	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	25	P5	A10	241.484,63
52	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	26	P5	A10	111.674,71

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

53	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	46	P6	A10	354.113,83
54	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	45	P6	A10	118.833,35
55	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	30	P6	A10	128.378,19
56	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	32	P7	A10	239.575,66
57	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	33	P7	A10	253.415,69
58	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	34	P7	A10	125.037,50
59	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	101	P8	A10	179.443,13
60	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	36	P8	A10	214.281,82
61	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	P8	A10	215.236,30
62	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	P8	A10	23.384,88
63	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	38	P8	A10	133.627,86
64	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	39	P9	A10	141.263,74
65	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	56	P9	A10	278.709,54
66	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	57	P9	A10	223.349,42
67	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	42	P9	A10	124.560,26
68	Napoli	Napoli	Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	43	P10	A10	592.257,77
71	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	113		C6	25.360,76
72	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	114		C6	25.360,76
73	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	115		C6	25.360,76
74	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	116		C6	25.360,76
75	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	117		C6	25.360,76
76	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	118		C6	25.360,76
77	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	119		C6	25.360,76
78	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	120		C6	14.793,78
79	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	121		C6	4.226,79
80	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	122		C6	4.226,79
81	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	123		C6	4.226,79
82	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	125		C6	25.360,76
83	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	126		C6	25.360,76
84	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	127		C6	12.680,38
85	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	128		C6	25.360,76
88	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	133		C6	25.360,76
89	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	134		C6	10.566,98
90	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	135		C6	14.793,78
91	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	136		C6	25.360,76
92	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	137		C6	25.360,76
93	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	138		C6	25.360,76
94	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	139		C6	4.226,79
94a	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	140		C6	4.226,79
94b	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	141		C6	4.226,79
95	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	142		C6	4.226,79
96	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	143		C6	4.226,79
100	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	160		C6	12.680,38
101	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	161		C6	25.360,76
102	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	162		C6	25.360,76
103	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	163		C6	10.566,98
104	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	164		C6	21.133,97

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

105	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	165		C6	25.360,76
106	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	166		C6	25.360,76
108	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	150		C6	12.680,38
109	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	151		C6	25.360,76
110	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	152		C6	25.360,76
111	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	153		C6	4.226,79
112	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	156		C6	25.360,76
113	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	157		C6	12.680,38
114	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	70		C6	25.360,76
115	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	72		C6	25.360,76
116	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	73		C6	25.360,76
117	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	74		C6	25.360,76
119	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	76		C6	25.360,76
120	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	77		C6	25.360,76
121	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	78		C6	25.360,76
122	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	79		C6	25.360,76
123	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	80		C6	25.360,76
124	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	82		C6	25.360,76
125	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	83		C6	25.360,76
128	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	99		C6	4.226,79
129	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	100		C6	4.226,79
130	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	104		C6	4.226,79
130a	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	102		C6	4.226,79
130b	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	103		C6	4.226,79
131	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	105		C6	4.226,79
132	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	106		C6	4.226,79
133	Napoli	Napoli	Via Manzoni n. 212	29	315	50		C2	516.366,95
134	Napoli	Ercolano	Via Mortelle n ° 12	14	61	14-24		D2	2.850.825,30
135	Napoli	Ercolano	Via Mortelle	14	166				222.160,00
TOTALE									19.313.205,03

2. disponibilità liquide per **euro 399.905,26;**

3. i debiti verso conduttori per cauzioni locative per un importo di **euro 124.527,00;**

In conseguenza della scissione, poi, saranno altresì oggetto di trasferimento dalla "data di efficacia" della scissione tutti i contratti da cui derivano diritti ed obblighi, specificamene attinenti alla componente patrimoniale oggetto di scissione.

In particolare, con riferimento alla situazione patrimoniale della scindenda contenuta nella situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società (27.06.2023) redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2487-bis del cod. civ., gli elementi patrimoniali attivi e passivi che verranno

trasferiti per scissione alla società beneficiaria sono quelli riportati nel richiamato allegato di cui alla **lettera R**.

Si precisa, per altro, che l'esatta composizione degli elementi patrimoniali oggetto di trasferimento per scissione alle società beneficiarie sarà suscettibile di evoluzione in relazione alla normale dinamica dell'attività aziendale svoltasi successivamente alla data di riferimento presa a base per la redazione del presente progetto di scissione. A tal riguardo gli elementi esistenti alla data di effetto della scissione verranno trasferiti alle beneficiarie in base ai medesimi criteri utilizzati per la stesura del presente progetto di scissione.

7.1 Effetti patrimoniali della scissione

Per effetto della scissione, conseguentemente al trasferimento alle società beneficiarie del patrimonio costituito dagli elementi patrimoniali sopra indicati ed ai fini della costituzione del patrimonio netto delle società beneficiarie, il patrimonio netto contabile della società scissa si ridurrà di un importo pari ad **euro 19.588.583,29** mediante imputazione del relativo ammontare a riduzione delle singole voci come evidenziato nella seguente tabella:

	Totale ante scissione	Importo trasferito alle società beneficiarie	Importo residuante alla società scissa
Capitale	4.160.000,00	-	4.160.000,00
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	4.867.517,70	3.740.425,18	1.127.092,52
Riserve di rivalutazione	8.177.998,25	8.177.998,25	-
Riserva legale	1.318.619,22	-	1.318.619,22
Riserva per azioni proprie in portafoglio	5.105.141,33	-	5.105.141,33
Riserva straordinaria	103.291,38	103.291,38	-
Riserva legge n. 675/77 art. 18	19.569,17	19.569,17	-
Riserva contributo Casmex	1.107.048,60	1.107.048,60	-
Utili portati a nuovo	6.440.250,71	6.440.250,71	-
Risultato del periodo	391.710,65	-	391.710,65
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	(5.105.141,33)	-	(5.105.141,33)
TOTALE	26.586.005,68	19.588.583,29	6.997.422,39

Si precisa che eventuali differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di trasferimento, dovute alla normale dinamica aziendale, che si dovessero determinare tra la data di

riferimento della situazione patrimoniale e la data di efficacia troveranno esatta compensazione in modo che il patrimonio netto della società beneficiaria rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione. Si precisa altresì che eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare a partire dalla data nella quale la scissione produrrà i suoi effetti rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico del patrimonio trasferito, se ad esso pertinenti.

8. DATA DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE

Le quote di nuova emissione delle società beneficiarie assegnate ai soci della società scissa parteciperanno agli utili delle società beneficiarie a decorrere dalla "data di efficacia" della scissione, di cui al successivo paragrafo 9.

9. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Gli effetti giuridici della scissione decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-*quater* del cod. civ. ("data di efficacia").

Dalla medesima data saranno imputate le operazioni contabili al bilancio delle società beneficiarie e, sempre da tale data decorreranno, altresì, gli effetti fiscali della scissione.

Con tale iscrizione inoltre, le società beneficiarie acquisiranno il patrimonio della scissa e nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato, diverranno titolari di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti gli elementi patrimoniali attivi e passivi ad esse trasferiti mediante scissione, assumendo tutti i diritti, ragioni, quote, obblighi, impegni ad essi relativi.

Le società beneficiarie saranno altresì solidalmente responsabili, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad esse assegnato, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

10. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non sussistono categorie di soci con trattamento particolare o privilegiato.

11. VANTAGGI PARTICOLARI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Non sussistono benefici o vantaggi particolari per gli organi di amministrazione delle società partecipanti alla scissione. Nell'ambito o quale conseguenza dell'operazione di scissione non saranno proposti vantaggi particolari a favore dell'organo liquidatorio di FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione o degli organi amministrativi delle società beneficiarie.

Napoli, 2 ottobre 2023

Il Liquidatore

della società scindenda "FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione"

Prof. dott. Raffaele Marcello



Allegati:

Allegato A: Statuto di FINDUSTRIAL S.P.A. in liquidazione

Allegato B: Statuto di DA.NA. S.R.L.

Allegato C: Statuto di G.M. IMMOBILIARE S.R.L.

Allegato D: Statuto di R. IMMOBILIARE S.R.L.

Allegato E: Statuto di CAROL S.R.L.

Allegato F: Statuto di G.S.B. S.R.L.

Allegato G: Statuto di MEF S.R.L.

Allegato H: Statuto di CNS S.R.L.

Allegato I: Statuto di T.C. S.R.L.

Allegato L: Statuto di FIORE 2 S.R.L.

Allegato M: Statuto di FARO S.R.L.

Allegato N: Statuto di FLOWER'S S.R.L.

Allegato O: Statuto di BLOOM S.R.L.

Allegato P: Statuto di LOFARI S.R.L.

Allegato Q: Statuto di TREFAM S.R.L.

Allegato R: Elementi patrimoniali oggetto di trasferimento mediante scissione alle società beneficiarie

Allegato "A"

**STATUTO DELLA
FINDUSTRIAL S.P.A.**

TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA -

ARTICOLO 1

È costituita una società per azioni con la denominazione "**FINDUSTRIAL - Società per azioni**".

ARTICOLO 2

La società, nei limiti delle vigenti leggi, e con le relative autorizzazioni ove previste, ha per oggetto:

A) L'attività finanziaria, ex art.113 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.385, giusta iscrizione conseguita presso l'Ufficio Italiano Cambi, n.3677, sezione 113, ed in particolare:

- la rappresentanza di società finanziarie;
- il finanziamento sotto qualsiasi forma di attività edilizie ed industriali in genere;
- l'assunzione di partecipazioni in società ed enti;
- il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società ed enti nei quali essa compartecipa;
- la compravendita e il possesso di titoli pubblici e privati, di azioni ed obbligazioni;
- il finanziamento per l'acquisto di beni mobili ed immobili e per le prestazioni di servizi in genere;
- lo sconto del portafoglio derivante dal finanziamento di acquisti;
- la concessione di prestiti personali ed immobiliari;
- il finanziamento contro cessioni di crediti;
- il prefinanziamento e l'anticipazione sui mutui fondiari ed ipotecari;
- tutte le operazioni di riporto ed anticipazione.

È espressamente precluso l'esercizio delle summenzionate attività nei confronti del pubblico.

B) L'attività edilizia ed immobiliare ed in particolare:

- la costruzione, la ristrutturazione, la riparazione e il restauro, con il sistema dell'appalto per conto di terzi o con il conferimento dell'appalto per conto a terzi o con gestione diretta, di opere edilizie ed affini di interesse sia pubblico, sia privato, opere civili, militari, commerciali, industriali, minerarie ed agricole;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la manutenzione di suoli e terreni, immobili rustici, urbani, commerciali ed industriali;
- la gestione ed amministrazione dei propri beni, nonché la gestione di mezzi e la prestazione di servizi per l'esercizio dell'attività di gestione e amministrazione anche dei beni di terzi;
- l'organizzazione, la gestione ed il coordinamento di servizi e strumenti per lo studio di opere ed impianti civili, industriali, commerciali, ed agricoli, sia pubblici sia privati;
- lo svolgimento di qualsiasi attività connessa con le precedenti.

La società può compiere tutto quanto occorrente ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari,
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali;
- partecipare a consorzi e a raggruppamenti di imprese.

Si precisa che tutte le attività ricadenti nell'ambito delle professioni protette potranno essere svolte solo nei limiti degli aspetti organizzativi e materiali.

ARTICOLO 3

La società ha la sua sede in Napoli. Potranno essere istituite, a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione, tanto in Italia che all'estero, filiali, sedi secondarie, uffici o sedi amministrative, succursali, agenzie o rappresentanze.

ARTICOLO 4

La durata della società è fissata fino al 2030 ed è prorogabile una o più volte per deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO 2 - CAPITALI - AZIONI

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è di Euro 4.160.000,00 (quattromilionesessantamila virgola zero zero) ed è diviso in numero 8.000.000 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 0,52.

ARTICOLO 6

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto ed importa da parte degli azionisti elezioni di domicilio, a tutti gli effetti di legge, presso l'indirizzo indicato sul libro dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con la medesima.

ARTICOLO 7

I versamenti sulle azioni sono deliberati o richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorre l'interesse nella misura annua del 3% in più del tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art.2344 del codice civile.

ARTICOLO 8

Le azioni liberate sono nominative o, qualora la legge lo consente, potranno essere convertite al portatore e viceversa. Le operazioni di conversione sono fatte a spese degli azionisti. La società può emettere azioni con diritti e caratteristiche differenti dalle ordinarie nel rispetto delle previsioni di legge in vigore al momento della emissione.

ARTICOLO 9

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazioni di attività sociali o di attività o di quote rappresentative del capitale di altre aziende nelle quali la società avesse compartecipazione.

ARTICOLO 10

La società può emettere obbligazioni a norma e con la modalità di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento. È ammessa l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

ARTICOLO 11

In conformità a quanto disciplinato dagli artt. 2447 bis e ss. cod.civ., la società può costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, nonchè convenire, nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare, che i proventi dell'affare stesso siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento.

TITOLO 3 - ASSEMBLEA

ARTICOLO 12

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge o del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 13

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria e si convoca con le formalità di cui al successivo art.14 presso la sede della società o in altra località stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ma

non all'estero, per deliberare sugli oggetti di propria competenza.

Si applicano le disposizioni di legge per le assemblee speciali.

ARTICOLO 14

L'assemblea è convocata con avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito, al recapito comunicato dai soci alla società, con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento della convocazione stessa (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la raccomandata con ricevuta di ritorno, il telefax e la posta elettronica). L'avviso deve contenere: l'elenco degli oggetti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. Nello stesso avviso può essere fissata la seconda adunanza, qualora la prima adunanza andasse deserta. Saranno tuttavia valide le assemblee totalitarie ex art.2366 c.c.. Qualora la legge lo consenta, è ammessa l'assemblea straordinaria in terza convocazione.

ARTICOLO 15

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, da altra persona anche non socio, purché non sia amministratore, o dipendente, o sindaco della società. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singola assemblea e, alla stessa persona, da non più di venti soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea. Le deleghe dovranno essere allegate al verbale dell'assemblea.

ARTICOLO 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in difetto da una persona eletta dall'assemblea. Il Presidente dirige e regola la discussione o stabilisce le modalità della votazione. L'Assemblea nomina un segretario o sceglie, se del caso, due scrutatori tra gli azionisti o sindaci. Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate dal processo verbale firmato, dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni dell'assemblea sono assunte con le modalità e le maggioranze previste dalla legge.

ARTICOLO 18

Nell'assemblea le votazioni avvengono per alzata di mano oppure, ove occorra, per appello nominale.

A parità di voto le proposte si intendono respinte.

Le elezioni a cariche sociali, ove non siano deliberate per unanime acclamazione, si effettuano mediante votazione per schede segrete.

ARTICOLO 19

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, entro centottanta giorni dalla scadenza dell'esercizio qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura dell'oggetto della società.

TITOLO 4 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 20

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Esso è composto da tre a quindici membri secondo la deliberazione dell'assemblea che lo nomina.

Non possono rivestire la carica di amministratori i soggetti che rivestano già la carica di dipendente della società.

ARTICOLO 21

A ciascun amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del suo ufficio.

L'assemblea potrà inoltre assegnargli un'indennità annuale minima, che resta valida fino a diversa deliberazione e, per i singoli esercizi, attribuirgli una parte degli utili netti.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta e gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione dello scopo sociale e per quanto possa essere inerente, relativo o conseguente allo scopo sociale, escluso soltanto quello che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea degli azionisti.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea, eventualmente un Vice Presidente e può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più amministratori delegati, o ad un comitato esecutivo e conferire ad uno o più dei suoi membri incarichi speciali. Nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 24

Il Consiglio è convocato dal Presidente o da persona da questi delegata. Il Presidente è obbligato a convocare il Consiglio qualora ne faccia richiesta un singolo consigliere.

In caso di impedimento del Presidente, la convocazione può essere effettuata dal vicepresidente, se nominato, o, in assenza, da almeno due consiglieri. Il Consiglio può essere convocato nella sede sociale o altrove, purché in Italia e deve essere convocato mediante lettera raccomandata sei giorni prima dell'adunanza. È ammessa la convocazione telegrafica due giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di comunicazione che consentano a ciascuno dei soggetti aventi diritto a parteciparvi di rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

TITOLO 5 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ARTICOLO 25

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza legale della società e la firma sociale di fronte a terzi in giudizio con facoltà di promuovere azioni in ogni sede giurisdizionale ed amministrativa o di nominare all'uopo avvocati o procuratori con i poteri di impegnare la società in operazioni di qualunque natura, con atto pubblico o privato, nei confronti di qualunque persona fisica o giuridica, ente o ufficio, pubblici o privati, per esercitare tutti i diritti comunque spettanti alla società e nel modo che riterrà meglio rispondente agli interessi della società.

ARTICOLO 26

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, congiuntamente o disgiuntamente, la rappresentanza legale e/o la firma sociale, stabilendo limiti ad uno o più dei suoi membri.

TITOLO 6 - COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 27

L'Assemblea provvederà ogni triennio, a norma di legge, alla nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti ed alla designazione del Presidente del Collegio Sindacale, fissandone il compenso.

Ciascun membro del Collegio Sindacale deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'art.2409 bis II comma c.c., il Collegio Sindacale esercita la revisione legale dei conti. L'Assemblea, all'atto del

conferimento dell'incarico determina il corrispettivo spettante per l'attività di revisione legale per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i 3 (tre) esercizi sociali.

TITOLO 7 - BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 28

Gli utili netti, prelevate una somma non inferiore al 10% per la riserva legale, verranno assegnati alle azioni, salvo che l'assemblea deliberi di assegnare in tutto o in parte, tali utili a riserva straordinaria o ad altra destinazione, oppure disponga di mandarli a successivi esercizi.

ARTICOLO 29

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procederà alla formazione del bilancio sociale con il conto profitti e perdite.

ARTICOLO 30

Il pagamento di dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dal Consiglio di Amministrazione che ne fisserà godimento e modalità.

ARTICOLO 31

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

TITOLO 8 - RECESSO

ARTICOLO 32

A ciascun socio è riconosciuto il diritto di recesso da esercitarsi nelle forme e modi di cui agli artt. 2437 e ss.cod.civ..

È escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle delibere concernenti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO 9 - SCIoglIMENTO

ARTICOLO 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinando i poteri.

TITOLO 10 - FORO COMPETENTE

ARTICOLO 34

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti relativi al rapporto sociale, sarà competente il Foro di Napoli.

TITOLO 11 - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 35

Per quanto non è disposto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle altre leggi applicabili.

Allegato "B"

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"DA.NA. S.R.L."

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: "DA.NA. S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **Napoli (Na)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1^ settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si **presumerà** il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "C"

**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"G.M. IMMOBILIARE S.R.L."**

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: **"G.M. IMMOBILIARE S.R.L."**

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **Napoli (Na)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;
- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;
- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;
- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;
- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;
- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata. Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "D"

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"R. IMMOBILIARE S.R.L."

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: **"R. IMMOBILIARE S.R.L."**

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **Napoli (Na)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;
- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;
- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;
- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;
- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;
- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si **presumerà** il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;
* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con onere da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "E"

**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"CAROL S.R.L."**

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: "CAROL S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **Roma (RM)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.
2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;
- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;
- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;
- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;
- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;
- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.

6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.

8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.

9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;
* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "F"

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"G.S.B. S.R.L."

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: "G.S.B. S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **Napoli (Na)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1^ settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si **presumerà** il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;
* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "G"

**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"MEF S.R.L."**

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: "MEF S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **Napoli (Na)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si **presumerà** il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;
* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negocia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "H"

**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"CNS S.R.L."**

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: "CNS S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **Napoli (Na)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "I"

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"T.C. S.R.L."

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: "T.C. S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **VALLATA (AV)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1^o settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si **presumerà** il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;
* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "L"

**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"FIORE 2 S.R.L."**

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: **"FIORE 2 S.R.L."**

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **Napoli (Na)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si **presumerà** il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con onere da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "M"

**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"FARO S.R.L."**

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: "FARO S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si **presumerà** il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;
* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "N"

**STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"FLOWER'S S.R.L."**

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: **"FLOWER'S S.R.L."**

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **NAPOLI (NA)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;
- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;
- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;
- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;
- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;
- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;
- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;
- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;
- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1^o settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si **presumerà** il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.

6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.

8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.

9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;

* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "O"

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"BLOOM S.R.L."

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: "BLOOM S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **NAPOLI (NA)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;
* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con esonero da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "P"

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"LOFARI S.R.L."

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: "LOFARI S.R.L."

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **NAPOLI (NA)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si **presumerà** il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.

6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.

8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.

9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;
* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con onere da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo. All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Allegato "Q"

STATUTO
DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
"TEREFAM S.R.L."

TITOLO I

- DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA -

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società sotto la denominazione: **"TEREFAM S.R.L."**

ARTICOLO 2 - SEDE

1. La sede della società è nel Comune di **MILANO (MI)**, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.

2. L'assemblea dei soci può istituire e sopprimere sedi secondarie.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- la compravendita, la permuta, l'affitto e la locazione di beni immobili e strutture immobiliari in genere, aziende o rami d'aziende, per conto proprio o di terzi, ivi compresi opifici industriali, commerciali e/o agricoli;

- la gestione, per conto proprio o per conto di terzi, di immobili e complessi immobiliari per qualsiasi uso e destinazione quali condomini, alberghi, B&B, locazione a breve termine anche turistica, ristoranti, bar, impianti sportivi, impianti turistici, agricoli, industriali ed impianti pubblici in genere;

- l'acquisto, la permuta, la rivendita, con eventuale lottizzazione e l'affitto di terreni e suoli edificabili e di qualsiasi altra natura;

- la compravendita e la permuta di suoli per la realizzazione di fabbricati e manufatti edili in genere e la loro commercializzazione;

- la consulenza ed assistenza tecnica nel settore immobiliare;

- la realizzazione di opere e lavori edili, pubblici e privati di ogni genere, in particolare la costruzione, ristrutturazione, manutenzione e restauro di edifici civili, industriali e monumentali ivi compresi tutti gli impianti ed opere connesse ed accessorie, nonché opere relative a demolizioni e sterri; la realizzazione di opere speciali varie, quali consolidamento dei terreni ed opere speciali del sottosuolo, impermeabilizzazione dei terreni, fondazioni speciali, escavazione e movimento terra, rimboschimento e creazione di aree a verde; la realizzazione e manutenzione di strade, viadotti e di tutte le opere connesse; la costruzione e manutenzione di acquedotti, fognature, impianti di irrigazione, lavori di difesa e sistemazione idraulica, gasdotti, oleodotti, opere portuali e fluviali;

- l'assunzione di mandati per la gestione, il recupero e l'incasso di crediti, senza acquisto dei medesimi e senza anticipazione dei relativi importi, al di fuori di qualsiasi attività di finanziamento e nei limiti delle attività materiali relative alla prestazione del servizio;

- la prestazione di servizi amministrativi e di consulenza, anche per favorire cessioni e attività liquidatorie di crediti, di beni ed altri assets;

- la prestazione di servizi di asset management e facility management e global service in relazione ai beni immobili; rientrano nell'attività di "service" la gestione, l'alienazione, la realizzazione e la manutenzione di beni immobili direttamente o indirettamente in disponibilità, proprietà, uso, o in godimento a qualsiasi titolo; di società, enti, consorzi o qualunque altra persona giuridica, nonché la fornitura di beni e servizi necessari al funzionamento degli stessi, nonché l'eventuale regolarizzazione catastale;

- lo svolgimento di attività di pubblicazione e divulgazione, a mezzo stampa, e a mezzo siti web ed altri supporti multimediali e/o telematici, di informazioni anche relative alla vendita di beni mobili ed immobili, crediti ed altre attività, anche per conto terzi, che sia diretta a liquidare i suddetti beni;
- la fornitura di tutti i servizi integrati di supporto all'espletamento dell'attività di tecnici e professionisti, nonché di soggetti con personalità giuridica, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, la domiciliazione e la messa a disposizione di spazi operativi, di attrezzature tecniche, di beni mobili registrati e non, di personale d'aiuto e di supporto amministrativo, nonché la prestazione di servizi di elaborazione dati, di ricerca di documentazione ed espletamento di pratiche amministrative anche presso gli uffici giudiziari ed amministrativi.

E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attività che sia qualificata dalla legge come finanziaria e per la quale la legge medesima ne preveda l'esercizio in via riservata.

Tutte le sopra descritte attività potranno essere svolte sia in Italia che all'Estero. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. In ogni caso la società dovrà acquisire le licenze e le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento delle proprie attività, fermo restando che non potrà fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedono specifiche abilitazioni od iscrizioni ad albi od elenchi. La società potrà però avvalersi di professionisti, ove necessario ed utile, per lo svolgimento della propria attività.

La società potrà invocare i benefici fiscali, previdenziali e finanziari previsti dalle leggi in materia e da ogni altra legge agevolativa, comprese quelle per le aree meridionali e le agevolazioni previste dalla Comunità Europea.

La società inoltre potrà, in maniera non prevalente e comunque non nei confronti del pubblico, ai soli fini della realizzazione del suindicato prevalente oggetto e perciò in via del tutto strumentale al medesimo:

- compiere operazioni commerciali e industriali, nonché operazioni finanziarie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari, compreso l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni mobili anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- assumere, non al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni ed interessenze in altre società od aziende, enti ed organismi in genere, che abbiano scopi analoghi o connessi al proprio, anche procedendo ad incorporazioni e/o fusioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- assumere contratti di agenzia, di rappresentanza e mandati in genere, anche per attività analoghe ed affini alla propria;
- prestare avalli, concedere fidejussioni, garanzie anche reali e personali anche per debiti di terzi, sempre se utili o necessarie per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2. La società può compiere tutti gli atti occorrenti, a giudizio dell'Organo Amministrativo, il quale opererà con i soli limiti dei poteri riservati all'assemblea per legge e per statuto, per l'attuazione dell'oggetto sociale e così tra l'altro:

- compiere operazioni commerciali ed industriali, finanziarie (con esclusione di quelle di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1), ipotecarie ed immobiliari (con esclusione della gestione di immobili non propri) compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, la locazione,

l'affitto e il noleggio anche operativo, attivi e passivi di beni mobili e immobili, con esclusione delle locazioni finanziarie attive;

- assumere, sia in Italia che all'Estero, interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, in "Joint venture", in associazioni temporanee di imprese e consorzi ed imprese aventi scopi affini e/o analoghi a scopo di stabile investimento e non del collocamento a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto;

- contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento (nonchè di leasing passivo) con Istituti di Credito, Banche, Società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;

- concedere fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie reali in genere e a favore di terzi a favore di società controllanti, controllate e collegate (ai sensi dell'art. 2359 del codice civile) e controllate da una stessa controllante, e comunque all'interno di un medesimo gruppo, ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. 6 luglio 1994 pubblicato sulla G.U. del 22 luglio 1994 n. 170 e sue successive modifiche e/o integrazioni);

- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese;

- assumere partecipazioni ed interessenze in società ed imprese nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2361 del codice civile e delle disposizioni di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1.

ARTICOLO 4 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal Registro delle Imprese.

2. Il mutamento del domicilio dei soci produce effetto, nei confronti della società, dal momento della relativa iscrizione nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 5 - DURATA

La durata della società è fissata fino al **31 (trentuno) dicembre 2080** salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

- CAPITALE SOCIALE -

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)**.

2. Nell'ipotesi prevista dall'art. 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso.

3. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche del capitale sociale.

ARTICOLO 7 - AUMENTO DEL CAPITALE

1. Il capitale sociale può essere aumentato a pagamento (anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale).

2. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile.

3. Il capitale potrà essere aumentato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci, ovvero in forza di decisione dell'Organo Amministrativo.

4. L'Organo Amministrativo ha facoltà di aumentare il capitale sino ad un ammontare massimo pari a dieci volte il valore nominale che risulta sottoscritto alla data in cui viene assunta la decisione di aumento.

5. Nel caso di esercizio della delega di aumento del capitale sociale l'Organo Amministrativo dovrà comunicare tempestivamente le decisioni assunte ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese alla data della delibera, anche ai fini di consentire l'esercizio del diritto di opzione ove previsto.

6. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni non sottoscritte da altri soci.

7. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

8. La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

9. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

ARTICOLO 8 - RIDUZIONE DEL CAPITALE

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni del dell'Organo di controllo, qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

ARTICOLO 9 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE

1. I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiranno raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 c.c.

4. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò in conformità a delibera assembleare.

5. Pertanto, in via esemplificativa e non tassativa, per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà avvalersi di somme versate dai soci ed a titolo:

a) di versamenti in conto futuro aumento capitale e/o a fondo perduto senza vincolo di destinazione; tali somme saranno improduttive di interessi in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 c.c., vista la loro funzione giuridica;

b) finanziamenti produttivi o meno di interessi nella misura che sarà deliberata dall'assemblea dei soci.

b 1) in mancanza di delibera, o di formale pattuizione, i finanziamenti si presumeranno infruttiferi;

b 2) se sarà stata determinata la natura fruttifera dei finanziamenti, ma la misura degli interessi non sarà stata determinata per iscritto dall'assemblea dei soci, si presumerà il saggio legale.

6. Gli apporti di cui alla lettera "b" che precede non andranno considerati come raccolta di risparmio tra il pubblico se l'offerta sarà rivolta ai soci che risultino iscritti nel Registro

delle Imprese da almeno tre mesi e che detengono una quota di partecipazione di almeno il due per cento del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

ARTICOLO 10 - ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO

1. E' attribuita alla competenza dei soci, a maggioranza, l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c., che possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

2. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito, le modalità del rimborso ed è iscritta a cura dell'Organo Amministrativo presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

3. Il taglio minimo dei titoli di debito è di euro 50.000,00 (cinquantamila e zero centesimi) così come previsto dall'art. 5 della delibera n. 1058 del 19 luglio 2005 da parte del CICR.

ARTICOLO 11 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Il capitale sociale è diviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art. 2468 c.c.

2. Le quote di partecipazione sono divisibili.

3. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

4. La quota non può essere costituita in pegno, né può essere soggetta a sequestro.

5. In caso di partecipazioni costituite in usufrutto:

* la qualità di socio spetta al nudo proprietario;

* il diritto di voto spetta all'usufruttuario, che dovrà esercitarlo in nome e per conto proprio ma anche nell'interesse del nudo proprietario; al pari del diritto di voto, il diritto di impugnazione delle delibere assembleari spetta allo stesso usufruttuario;

* all'usufruttuario competono i "frutti civili" e dunque spetta il diritto agli utili di cui sia deliberata la distribuzione. Nel caso in cui vengano distribuite riserve, alla relativa riscossione devono partecipare in concorso tra loro (ai sensi dell'art. 1000 c.c.) sia il nudo proprietario che l'usufruttuario e sulle somme così riscosse si estende l'usufrutto;

* nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale il diritto di opzione spetta al nudo proprietario; con la sottoscrizione dell'aumento, questi ottiene la piena proprietà delle partecipazioni di nuova emissione. Sulle partecipazioni di nuova emissione non si estende il diritto di usufrutto;

* nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, il diritto di usufrutto si estende alle partecipazioni di nuova emissione;

* l'esercizio dei diritti amministrativi diversi dal diritto di voto e dal diritto all'impugnativa delle delibere assembleari (e dunque, a mero titolo esemplificativo il diritto di consultare i libri sociali, il diritto di sottoporre a decisione dei soci argomenti ulteriori rispetto a quelli indicati nell'atto costitutivo) spettano congiuntamente al socio nudo proprietario ed all'usufruttuario.

ARTICOLO 12 - VERSAMENTI SULLE QUOTE

1. Nel caso in cui la società sia unipersonale i versamenti sulle quote devono essere effettuati contestualmente alla sottoscrizione sia in sede di costituzione che di aumento di capitale.

2. Nell'ipotesi di pluripersonalità i versamenti sulle quote debbono essere effettuati nei tempi e nei modi fissati dall'Organo Amministrativo.

3. A carico dei soci, in ritardo nei versamenti, decorrerà l'interesse di mora in ragione annua, ragguagliato al tasso ufficiale di sconto, fermo il disposto dell'art. 2466 c.c.

4. Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni.

ARTICOLO 13 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1. Le quote di partecipazione sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte, con l'obbligo per gli eredi, per il periodo in cui perdura lo stato di comunione ereditaria, di nominare un rappresentante comune. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito della documentazione richiesta per la relativa annotazione è effettuato a richiesta dell'erede o del legatario.

2. Per atto tra vivi, qualora la società sia pluripersonale, e sempre che il trasferimento non avvenga in favore di discendenti in linea retta di primo grado, spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi con le seguenti modalità:

- il socio deve, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicare la propria volontà di alienare, all'Organo Amministrativo in carica ed a tutti gli altri soci;

- il prezzo delle quote offerte in vendita deve essere stabilito in base al valore reale del patrimonio della società al tempo della cessione;

- i soci, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno esercitare il diritto di prelazione, manifestando la propria volontà, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante ed all'Organo Amministrativo;

- il diritto di prelazione può essere esercitato soltanto per tutte le quote offerte in vendita; in caso di concorso di più soci, le quote del socio alienante saranno divise tra gli acquirenti, in proporzione alla preesistente partecipazione sociale, con l'intesa che, qualora in sede di calcolo per detta assegnazione proporzionale dovesse rimanere una sola quota, quest'ultima verrà assegnata al socio che nel calcolo avrà il maggiore scarto. In caso di parità, l'assegnazione di detta quota residua andrà al socio che avrà la maggiore preesistente partecipazione e, nel caso ci fosse ancora parità, per sorteggio.

3. Il mancato esercizio del diritto di prelazione, nel termine e con le modalità sopra stabilite, produrrà la decadenza dal diritto stesso, con la conseguenza che le quote non richieste saranno liberamente trasferibili, entro sei mesi.

4. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

5. Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando s'intenda trasferire la nuda proprietà della quota di partecipazione ovvero dell'usufrutto e comunque qualsiasi diritto che possa comportare l'attribuzione ad un terzo di un diritto sulla quota, ovvero sui diritti che spettano a questa.

6. La quota, in conformità a quanto previsto dall'art. 11.4, non può essere costituita in pegno, né può essere data in garanzia, né può essere soggetta a sequestro.

7. Nell'ipotesi in cui la quota di partecipazione sia oggetto di un provvedimento esecutivo, i soci hanno diritto di prelazione e conseguentemente a rendersi acquirenti della quota di partecipazione oggetto dell'esecuzione al prezzo al quale è stata venduta.

8. Nell'ipotesi di trasferimento della quota per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, ancorché l'atto sia stato depositato nel Registro delle Imprese l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

9. I soci della società, in caso di violazione del diritto di prelazione, hanno diritto di rendersi acquirenti della quota e/o del diritto oggetto in qualsiasi forma di trasferimento a terzi, alle medesime condizioni alle quali il terzo si sia reso acquirente di tale diritto. Nell'ipotesi in cui si dovesse verificare un trasferimento in violazione del diritto di prelazione, questo verrà considerato quale "denuntiatio" per il trasferimento delle partecipazioni e conseguentemente sorgerà il diritto del socio a rendersi acquirente della quota di partecipazione con la sua manifestazione di volontà di avvalersi della "denuntiatio". In tutti i casi il socio ha il diritto al riscatto delle quote trasferite in violazione del diritto di prelazione. Nell'ipotesi in cui il trasferimento sia avvenuto a titolo gratuito, ovvero non si abbia modo di rilevare il corrispettivo convenuto, il prezzo verrà determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede legale della società su istanza della parte più diligente, in conformità a quanto già sopra previsto.

10. Il trasferimento della quota sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto per iscritto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

11. Nell'ipotesi in cui i soci non intendono avvalersi del diritto di prelazione il socio offerente è libero di alienare a terzi. Questi, tuttavia, per poter essere legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti sociali dovrà documentare il proprio acquisto, depositando presso la sede della società l'atto con il quale ha acquistato la partecipazione dal quale deve risultare il prezzo corrisposto ed i titoli che dimostrino tale pagamento. Il prezzo non potrà essere diverso da quello dell'offerta agli altri soci.

12. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario con data certa) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

13. Ogni persona giuridica potrà liberamente trasferire tutta o parte della sua quota di partecipazione o diritti di opzione da essa possedute a società facenti parte dello stesso "gruppo". Si intende per facente parte dello stesso "gruppo" qualsiasi società, direttamente o indirettamente controllante la società socia o controllata dalla società socia o controllata dalla stessa controllante; tutto ciò ai sensi dell'art. 2359, n. 1, c.c..

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società; alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di uno o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione di ulteriori vincoli alla circolazione delle partecipazioni, ovvero in caso di eliminazione delle limitazioni esistenti;

- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti statutari attribuiti ai soci e all'assunzione di partecipazione in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente "statuto".

2. L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 1), dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro

delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca, nei termini di legge, la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

3. I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dall' Organo Amministrativo tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, dell' "avviamento" acquisito e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale competente su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso l'art. 1349, co. 1, cod. civ.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 cod. civ.

4. Tuttavia se a seguito del rimborso della "quota" del socio receduto da parte della società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci restanti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive "quote" di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale, ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

TITOLO III

- CONSULTAZIONI - ASSEMBLEA -

ARTICOLO 16 = CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

1. Salvo quanto disposto al successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta oppure sulla base del consenso espresso per iscritto.

2. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare alla decisione.

3. In particolare nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;

- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
 - l'indicazione dei soci consenzienti;
 - l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
 - la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.
4. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:
- l'argomento della decisione;
 - il contenuto della decisione;
 - il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.
5. Qualsiasi proposta e/o richiesta che dovesse essere sottoposta ai soci per la loro approvazione dovrà essere preventivamente trasmessa all'Organo di controllo che fornirà il proprio parere e, ove lo dovesse ritenere, potrà formulare osservazioni e/o suggerimenti. In ogni caso, perciò, ai soci dovranno essere sottoposti documenti dai quali risulti con chiarezza tanto l'argomento oggetto della decisione quanto la posizione, sul punto, dell'Organo di controllo.
6. I soci entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.
7. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compreso il fax e la posta elettronica.
8. Le decisioni sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo art. 21; resta però stabilito che la eventuale proposta dovrà comunque essere sottoposta a tutti i soci.
9. Il procedimento deve concludersi entro 15 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
10. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte nel libro delle decisioni ovvero in quello dei verbali delle assemblee.

ARTICOLO 17 - ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta giorni per l'approvazione del bilancio.
3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

ARTICOLO 18 - FORMALITA' PER LA CONVOCAZIONE

1. L'assemblea è convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio dello Stato, a cura dell'Organo Amministrativo, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica. L'avviso di convocazione è spedito ai soci, ai membri dell'Organo Amministrativo e ai sindaci effettivi, ove esista il Collegio Sindacale o all'Organo di controllo monocratico, almeno otto

giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nel domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

3. L'avviso potrà, inoltre, contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seconda convocazione nel caso che nella prima non intervenga la parte di capitale richiesta a norma del presente statuto.

4. L'assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo entro e non oltre i trenta giorni successivi alla prima e non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'art. 2479 bis ultimo comma c.c. Se gli amministratori o i sindaci, non possono partecipare personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

6. La società può avvalersi della possibilità di audio o videoconferenze per le adunanze dei soci ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

7. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ARTICOLO 19 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire all'assemblea coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

2. Possono altresì intervenire all'assemblea coloro il cui atto di trasferimento è stato depositato, ai sensi dell'articolo 2470 secondo comma c.c., presso l'Ufficio del Registro delle Imprese a condizione che sia stato rispettato quanto previsto dal presente statuto.

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2479 bis, 2° comma c.c..

4. Non possono partecipare alle decisioni, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

5. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 20 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. La presidenza dell'assemblea secondo i diversi sistemi di amministrazione compete:

- all'Amministratore Unico;

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo, nell'ordine: al Vice

Presidente, all'Amministratore Delegato, se nominati, o al più anziano degli Amministratori;

- al Coamministratore più anziano di età.

2. Qualora le persone indicate non possano o non vogliano esercitare tale funzione, l'assemblea designa il proprio Presidente con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, e, se necessario, da due scrutatori anche non soci nominati dall'assemblea.

5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

6. Nei casi di legge e, inoltre, quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

ARTICOLO 21 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479 c.c., l'assemblea si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

2. In ipotesi di stallo decisionale in sede assembleare, da intendersi verificato esclusivamente qualora si realizzino congiuntamente le seguenti circostanze:

* le quote societarie siano possedute pariteticamente da due soci;
* per tre adunanze consecutive l'assemblea dei soci non possa adottare una delibera con le maggioranze previste dal presente atto costitutivo;

* le materie di cui si controverte non siano di ordinaria e quotidiana amministrazione, bensì rivestano interesse fondamentale per la vita della società o comunque eccedano il valore economico di euro 500.000,00 (cinquecentomila e zero centesimi);

i soci cercheranno di raggiungere un accordo per risolvere amichevolmente la questione nei 30 (trenta) giorni di calendario successivi.

Decorso infruttuosamente il periodo di conciliazione ciascun socio potrà dichiarare l'esistenza di un stallo insanabile ("Deadlock") mediante l'invio all'altro socio di una comunicazione scritta entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di conciliazione, mediante lettera raccomandata A.R.

Qualora sia stata dichiarata l'esistenza di un "Deadlock" ai sensi del presente articolo, il socio che ha dichiarato il Deadlock si obbliga ad attivare la procedura di cessione per la risoluzione del Deadlock (la "Procedura di Buy-Sell") in conformità alle previsioni di seguito indicate.

Il socio che ha dichiarato il Deadlock (la "Parte Proponente"), entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'invio della comunicazione di Deadlock all'altro socio (la "Parte Ricevente"), a pena di decadenza, invierà alla Parte Ricevente, mediante lettera raccomandata A.R., un'offerta irrevocabile (l'"Offerta") avente ad oggetto l'acquisto dell'intera partecipazione nella società posseduta dalla Parte Ricevente (la "Partecipazione della Parte Ricevente") al prezzo che verrà indicato nell'Offerta (il "Prezzo dell'Offerta"), determinato secondo un principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale e comunque calcolato in misura non inferiore al criterio legale di liquidazione della

partecipazione previsto dalla legge in caso di recesso (art. 2473 c.c.). Resta inteso che qualora entrambe le Parti presentino un'Offerta entro il suddetto termine, prevarrà l'Offerta con prezzo più elevato; qualora anche il prezzo fosse identico prevarrà l'Offerta inviata per prima, facendo fede la data del timbro postale.

La Parte Ricevente, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Offerta, potrà, mediante lettera raccomandata A.R., alternativamente:

(i) accettare l'Offerta e, per l'effetto, vendere alla Parte Proponente l'intera partecipazione della Parte Ricevente, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui all'Offerta;

(ii) non accettare l'Offerta e presentare una controfferta irrevocabile (la "Controfferta") per acquistare l'intera partecipazione posseduta dalla Parte Proponente nella Società (la "Partecipazione della Parte Proponente") al Prezzo dell'Offerta ed a termini e condizioni uguali a quelli contenuti nell'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente accetti l'Offerta ai sensi del punto (i), la Parte Proponente sarà obbligata ad acquistare la Partecipazione della Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta e in conformità ai termini e alle condizioni di cui all'Offerta.

Qualora la Parte Ricevente presenti la controfferta ai sensi del punto (ii), detta controfferta dovrà intendersi accettata dalla Parte Proponente, che sarà obbligata a trasferire la Partecipazione della Parte Proponente alla Parte Ricevente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni della Controfferta.

Qualora, entro il termine sopra indicato, la Parte Ricevente non abbia accettato l'Offerta, non abbia presentato la Controfferta, ovvero abbia presentato una Controfferta contenente termini e condizioni difformi da quanto previsto dal punto (ii) del presente articolo, l'Offerta si intenderà accettata dalla Parte Ricevente, dandosi luogo, pertanto, al trasferimento della Partecipazione della Parte Ricevente a favore della Parte Proponente al Prezzo dell'Offerta ed in conformità ai termini ed alle condizioni di cui all'Offerta.

L'accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente, ovvero la tacita accettazione dell'Offerta da parte della Parte Ricevente ai sensi del presente articolo, ovvero la tacita accettazione da parte della Parte Proponente della Controfferta ai sensi del presente articolo, costituiscono un accordo vincolante tra la Parte Proponente e la Parte Ricevente, al quale si darà esecuzione in conformità a quanto di seguito.

Nel caso di perfezionamento della Proceduta di Buy-Sell di cui al presente articolo, la cessione della partecipazione della società oggetto di vendita (la "Partecipazione in Vendita"), ai sensi dell'Offerta e della Controfferta, in quanto applicabile, avverrà nel rispetto delle formalità di legge e nel luogo, data ed orario che verranno definiti di comune accordo (e con congruo anticipo) tra la Parte venditrice e la Parte acquirente, restando inteso che, qualora non dovesse esserci tale accordo, il luogo, la data e l'orario di detta cessione sarà quello determinato dalla Parte acquirente con comunicazione scritta da rendersi alla Parte venditrice con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.

TITOLO IV

- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 22 - ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La società è amministrata, secondo quanto deliberato dall'assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, ovvero da due amministratori con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo

quanto previsto all'atto della nomina e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

3. Spetta all'assemblea, con deliberazione valida fino a modifica, determinare il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo Amministrativo.

4. All'Organo Amministrativo, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle sue funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

5. All'Organo Amministrativo potrà altresì essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

ARTICOLO 23 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'assemblea.

2. Il Consiglio può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

3. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

4. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

5. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

6. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 24 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale sia altrove, purché nel territorio dello Stato, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi componenti o da almeno due membri del Collegio Sindacale o dall'Organo di controllo monocratico, se istituito.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza o a mezzo fax o posta elettronica e, nei casi di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima, a ciascun amministratore ed all'Organo di controllo, se istituito.

3. Anche in mancanza delle formalità di cui sopra sono valide le riunioni del Consiglio, qualora vi intervengano tutti i suoi componenti ed i membri dell'Organo di controllo, se istituito.

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

ARTICOLO 25 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario, nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 26 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che dalla legge o dal presente statuto siano inderogabilmente riservati all'assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 2365 c.c., può deliberare gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

3. L'Organo Amministrativo ha quindi, tra le altre, la facoltà di:

- acquistare, permutare, alienare mobili, immobili, titoli ed azioni;

- stipulare locazioni - anche ultranovennali o finanziarie (per queste ultime escluse quelle attive) - di qualsiasi bene mobile o immobile;

- costituire e modificare servitù ed altri diritti reali;

- concludere appalti e contratti d'opera in genere;

- partecipare ad altre aziende, società, raggruppamenti di imprese, consorzi costituiti o da costituire, anche sotto forma di conferimenti;

- istituire e sopprimere uffici di qualsiasi genere, purchè non consistenti in sedi secondarie;

- assumere obbligazioni anche cambiarie, mutui ipotecari, finanziamenti in genere;

- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, dell'Istituto di Emissione, delle Banche e presso ogni altro Ufficio pubblico e privato;

- emettere, accettare, girare, scontare, esigere e negoziare cambiali, tratte, assegni, etc.;

- prestare garanzie reali e personali nei limiti previsti dall'oggetto sociale;

- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cessioni di grado ipotecarie, restrizioni, riduzioni, cancellazioni e rinunzie ad ipoteche, trascrizioni ed annotamenti di ogni specie, con onere da ogni responsabilità per il Dirigente dell'Agenzia del Territorio;

- promuovere e resistere ad azioni giudiziarie ed amministrative in qualunque stato e grado, compromettere controversie al giudizio di arbitri, nominati, anche amichevoli compositori, stipulare clausole compromissorie, fare transazioni;

- nominare direttori amministrativi e tecnici, mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

4. La presente enunciazione è esemplificativa e non tassativa e, quindi, non limita i poteri spettanti all'Organo Amministrativo.

All'atto della nomina i poteri dell'Organo Amministrativo possono essere limitati.

ARTICOLO 27 - DELEGA DI POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri individualmente, determinando i limiti della delega.

2. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 ultimo comma c.c.

3. Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Amministratore Delegato possono essere conferite alla stessa persona.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, disgiuntamente fra loro, possono

nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nei limiti dei poteri ad essi spettanti.

ARTICOLO 28 - RAPPRESENTANZA

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio, senza alcuna limitazione.

2. La firma sociale e la rappresentanza della società competono anche ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega oppure nominati a firma disgiunta o congiunta.

TITOLO V

- ORGANO DI CONTROLLO -

ARTICOLO 29 - COMPOSIZIONE

1. Quale Organo di controllo la società può nominare un Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi dell'art. 2477 c.c. o un revisore.

2. I soci possono nominare, in luogo del Sindaco, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti con i poteri e le funzioni di legge.

3. La nomina dell'Organo di controllo o del revisore è, in ogni caso, obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c. e dalla legge.

4. Ai sensi dell'art. 2477 c.c. in luogo dell'organo di controllo monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) i soci possono nominare un revisore, persona fisica o società di revisione.

ARTICOLO 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salve inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito; il tutto nei limiti e con le modalità dell'art. 2409 bis c.c.

ARTICOLO 31 - DIRITTI DEI SOCI

1. Ogni socio che non partecipa all'amministrazione ha comunque diritto, ai sensi dell'art. 2476 c.c., di avere dall'Organo Amministrativo notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di sua fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

- BILANCIO ED UTILI -

ARTICOLO 32 - BILANCIO

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 33 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi a riserva legale, verranno assegnati in conformità alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 34 - DIVIDENDI

1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato presso le casse sociali o una Banca indicata dall'Organo Amministrativo.

2. I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui sono resi esigibili, si prescrivono a favore della società.

TITOLO VII

- LIQUIDAZIONE -

ARTICOLO 35 - LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso ai sensi degli artt. 2484 e seguenti c.c.

TITOLO VIII

- DISPOSIZIONE GENERALE -

ARTICOLO 36 - RINVIO

Per quanto non regolato dal presente statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

ALLEGATO R

**ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI TRASFERIMENTO MEDIANTE SCISSIONE
ALLE SOCIETA' BENEFICIARIE**

Gli elementi patrimoniali della scindenda oggetto di trasferimento per scissione alle beneficiarie, vengono trasferiti al valore contabile con cui sono registrati nel bilancio della società scindenda.

Tali elementi patrimoniali sono valutati con i medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio della FINDUSTRIAL s.p.a. in liquidazione dell'ultimo esercizio approvato, confermati nella situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società (27.06.2023) redatta dagli amministratori ai sensi dell'art. 2487-bis del cod. civ., a cui si farà nel prosieguo riferimento.

1. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "BLOOM S.R.L."

ATTIVO							
TOTALE ATTIVO							1.434.726,14
Fabbricati							1.408.586,14
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto	
Via Cristoforo Colombo 53	2	375	2	Costo storico	1.506.370,42	809.990,40	
				F.do amm.to	- 696.380,02		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	44	Costo storico	171.675,13	69.677,38	
				F.do amm.to	-101.997,75		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	6	Costo storico	205.775,00	83.517,41	
				F.do amm.to	-122.257,59		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	7	Costo storico	155.213,14	62.995,99	
				F.do amm.to	-92.217,15		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	8	Costo storico	424.484,41	172.284,49	
				F.do amm.to	-252.199,92		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	9	Costo storico	392.736,28	159.398,95	
				F.do amm.to	-233.337,33		
Via Manzoni n. 212	29	315	113	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	114	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Disponibilità liquide						26.140,00	

PASSIVO		
DEBITI		26.140,00
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)		26.140,00
Deposito cauzionale Via Cristoforo Colombo 53 sub 2		17.500,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 6		2.700,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 7		940,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 8		5.000,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	1.408.586,14
--------------------------------------	---------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "BLOOM S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via Cristoforo Colombo 53	2	375	2
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	44
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	6
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	7
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	8
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	9
Via Manzoni n. 212	29	315	113
Via Manzoni n. 212	29	315	114

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Via Cristoforo Colombo 53	2	375	2	Locazione ad uso diverso del 8/11/2021 (Decorrenza 1/11/2021-31/10/2027)	Serie 3T n. 017952 del 17/11/2021, Identificativo TER21T017952000OF	21.600,00 - A regime 42.000,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	44	Locazione ad uso diverso del 31/05/2023 (Decorrenza 1/06/2023-31/05/2029)	Serie 3T n. 010173 del 26/06/2023, Identificativo TER23T010173000CC	5.400,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	6	Locazione ad uso diverso del 1/02/2014 (Decorrenza 1/02/2014-31/01/2026)	Serie 3T n. 001447 del 30/01/2015, Identificativo TER15T00144700EE	5.400,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	7	Locazione ad uso diverso del 1/06/2018 (Decorrenza 1/06/2018-31/05/2024)	Serie 3T n. 008648 del 14/06/2018, Identificativo TER18T008648000GG	5.640,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	8	Locazione ad uso diverso del 12/07/2016 (Decorrenza 1/07/2016-30/06/2028)	Serie 3T n. 011022 del 13/07/2016, Identificativo TER16T011022000UC	30.000,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	9			
Via Manzoni n. 212	29	315	113	Locazione ad uso diverso del 1/06/2020 (Decorrenza 1/06/2020-31/05/2026)	Serie 3T n. 007544 del 29/06/2020, Identificativo TER20T007544000II	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	114	Locazione ad uso diverso del 2/04/2023 (Decorrenza 1/04/2023-31/03/2026)	Serie 3T n. 006856 del 26/04/2023, Identificativo TER23T006856000VD	780,00

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati alla scindenda dai conduttori all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 26.140,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

2. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "FIORE 2 S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						959.814,77
Fabbricati						950.284,77
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Corso Garibaldi 162	2	1244	145	Costo storico	140.708,83	57.573,91
				F.do amm.to	- 83.134,92	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	10	Costo storico	198.719,86	80.653,96
				F.do amm.to	-118.065,90	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	11	Costo storico	152.861,43	62.041,51
				F.do amm.to	-90.819,92	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	12	Costo storico	176.378,56	71.586,35
				F.do amm.to	-104.792,21	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	58	Costo storico	516.201,27	209.509,39
				F.do amm.to	-306.691,88	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	59	Costo storico	605.566,42	245.779,81
				F.do amm.to	-359.786,61	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	15	Costo storico	299.843,57	121.696,80
				F.do amm.to	-178.146,77	
Via Manzoni n. 212	29	315	115	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	116	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	118	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	119	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Disponibilità liquide						9.530,00

PASSIVO		
DEBITI		9.530,00
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)		9.530,00
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 145		1.500,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 10		1.000,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 12		1.300,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 58		2.600,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 15		3.000,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 118		130,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	950.284,77
--------------------------------------	-------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "FIORE 2 S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Corso Garibaldi 162	2	1244	145
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	10
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	11
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	12
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	58
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	59
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	15
Via Manzoni n. 212	29	315	115
Via Manzoni n. 212	29	315	116
Via Manzoni n. 212	29	315	118
Via Manzoni n. 212	29	315	119

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Corso Garibaldi 162	2	1244	145	Locazione ad uso diverso del 20/07/2021 Decorrenza 01/08/2021-31/07/2027)	Serie 3T n. 11497 del 26/07/2021, Identificativo TER21T011497000FF	A regime 9.000,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	10	Locazione ad uso diverso del 18/01/2019 (Decorrenza 1/02/2019-31/01/2025)	Serie 3T n. 001017 del 22/01/2019, Identificativo TER19T001017000ZH	6.000,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	11	Locazione ad uso commerciale del 6/06/2023 (Decorrenza 6/04/2023-5/06/2029)	Serie 3T n. 009075 del 6/06/2023, Identificativo TER23T009075000WE	7.200,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	12	Locazione ad uso ufficio del 14/01/2023 (Decorrenza 14/01/2023-13/01/2029)	Serie 3T n. 000886 del 18/01/2023, Identificativo TER23T000886000NE	7.800,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	58	Locazione ad uso ufficio del 11/11/2020 (Decorrenza 1/11/2020-31/10/2026)	Serie 3T n. 014977 del 12/11/2020, Identificativo TER20T014977000QH	13.200,00 - A regime 15.600,00
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	59	Locazione ad uso commerciale del 23/11/2020 (Decorrenza 1/11/2020-31/10-2026)	Serie 3T n. 015780 del 27/11/2020, Identificativo TRE20T015780000NE	Il contratto comprende sub 39, 56 e 59 (I sub 39 e 56 fanno parte del lotto 9)
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	15	Locazione ad uso commerciale del 6/02/2017 (Decorrenza 1/02/2017-31/01/2029)	Serie 3T n. 002885, Identificativo TER17T002885000ZH	12.000,00
Via Manzoni n. 212	29	315	115	Locazione ad uso diverso del 2/01/2023 (Decorrenza 1/01/2023-31/12/2025)	Serie 3T n. 000902 del 18/01/2023, Identificativo TER23T000902000SJ	1.560,00
Via Manzoni n. 212	29	315	116			
Via Manzoni n. 212	29	315	118	Locazione ad uso diverso del 04/07/2015 (Decorrenza 04/07/2015-03/07/2025)	Serie 3T n. 010896 del 29/07/2015, Identificativo TER15T010896000VD	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	119	Locazione ad uso diverso del 08/10/2019 (Decorrenza 01/10/2019 - 30/09/2025)	Serie 3T n. 016169 del 29/10/2019, Identificativo TER19T016169000HH	780,00

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati alla scindenda dai conduttori all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 9.530,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

3. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "G.S.B. S.R.L."

ATTIVO							
TOTALE ATTIVO							2.315.944,42
Fabbricati							2.291.257,42
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto	
Corso Garibaldi 162	2	1244	131	Costo storico	167.394,99	68.493,11	
				F.do amm.to	- 98.901,88		
Via M.A. Severino 70	22	110	4	Costo storico	68.035,90	40.058,11	
				F.do amm.to	-27.977,79		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	47	Costo storico	404.494,85	164.171,37	
				F.do amm.to	-240.323,48		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	48	Costo storico	597.335,42	242.439,12	
				F.do amm.to	-354.896,30		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	17	Costo storico	560.883,85	227.644,60	
				F.do amm.to	-333.239,25		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	18	Costo storico	283.381,56	115.015,41	
				F.do amm.to	-168.366,15		
Via Manzoni n. 212	29	315	120	Costo storico	14.793,78	14.793,78	
Via Manzoni n. 212	29	315	123	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Via Manzoni n. 212	29	315	125	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	126	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	134	Costo storico	10.566,98	10.566,98	
Via Manzoni n. 212	29	315	78	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via M.A. Severino 84-86-88	22	110	10	Costo storico	156.828,51	92.337,35	
				F.do amm.to	- 64.491,16		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	43	Costo storico	1.459.238,70	592.257,77	
				F.do amm.to	-866.980,93		
Via Manzoni n. 212	29	315	50	Costo storico	516.366,95	516.366,95	
Via Manzoni n. 212	29	315	152	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	70	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	72	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	73	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	74	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Disponibilità liquide							24.687,00

PASSIVO		
DEBITI		24.687,00
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)		24.687,00
Deposito cauzionale Via M.A. Severino 84 86 88 sub 10		1.300,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 70		130,00
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 131		1.700,00
Deposito cauzionale Via M.A. Severino 70 sub 4		800,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 18		2.000,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 47		2.800,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 48		10.557,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 17		5.400,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	2.291.257,42
--------------------------------------	---------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "G.S.B. S.R.L." i seguenti fabbricati:

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Corso Garibaldi 162	2	1244	131
Via M.A. Severino 70	22	110	4
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	47
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	48
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	17
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	18
Via Manzoni n. 212	29	315	120
Via Manzoni n. 212	29	315	123
Via Manzoni n. 212	29	315	125
Via Manzoni n. 212	29	315	126
Via Manzoni n. 212	29	315	134
Via Manzoni n. 212	29	315	78
Via M.A. Severino 84-86-88	22	110	10
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	43
Via Manzoni n. 212	29	315	50
Via Manzoni n. 212	29	315	152
Via Manzoni n. 212	29	315	70
Via Manzoni n. 212	29	315	72
Via Manzoni n. 212	29	315	73
Via Manzoni n. 212	29	315	74

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Corso Garibaldi 162	2	1244	131	Locazione ad uso commerciale del 9/05/2022 (Decorrenza 1/05/2022-30/04/2008)	Serie 3T n. 8282 del 1/05/2022, Identificativo TER22T008282000TK	9.000,00 - A regime 10.200,00
Via M.A. Severino 70	22	110	4	Locazione ad uso commerciale del 23/09/2021 (Decorrenza 1/10/2021-30/09/2027)	Serie 3T n. 014177 del 29/09/2021, Identificativo TER21T014177000HH	3.000,00 - A regime 4.800,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	47	Locazione ad uso diverso del 8/02/2021 (Decorrenza 1/03/2021-28/02/2027)	Serie 3T n. 002778 del 16/02/2021, Identificativo TER21T002778000JJ	16.800,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	48	Locazione ad uso commerciale del 1/04/2017 (Decorrenza 1/04/2017-31/03/2029)	Serie 3T n. 006324, identificativo TER17T006324000PG	21.114,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	17	Locazione ad uso commerciale del 14/04/2016 (Decorrenza 1/06/2016-31/05/2028)	Serie 3T n. 006515 del 21/04/2016, Identificativo TER16T006515000LC	19.200,00 - A regime 21.600,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	18	Locazione ad uso commerciale del 5/10/22 (Decorrenza 5/10/2022-4/10/2028)	Serie 3T n. 015637 del 11/10/2022, Identificativo TER22T015637000LC	12.000,00
Via Manzoni n. 212	29	315	120	Locazione ad uso diverso del 1/06/2023 (Decorrenza 1/06/2023-31/01/2025)	Serie 3T n. 014832 del 26/09/2023, Identificativo TER23T014832000GG	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	123	Sfitto		
Via Manzoni n. 212	29	315	125	Locazione ad uso diverso del 01/07/2023 (Decorrenza 01/07/2023-30/06/2026)	Serie 3T n. 011191 del 11/07/2023, Identificativo TER23T011191000DD	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	126	Locazione ad uso diverso del 30/04/2021 (Decorrenza 01/05/2021-30/04/2024)	Serie 3T n. 007254 del 05/05/2021, Identificativo TER21T007254000II	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	134	Insieme a sub 120		

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

Via Manzoni n. 212	29	315	78	Locazione ad uso diverso del 01/02/2019 (Decorrenza 01/02/2019-31/01/2025)	Serie 3T n. 002548 del 14/02/2019, Identificativo TER19T002548000TK	780,00
Via M.A. Severino 84-86-88	22	110	10	Locazione ad uso commerciale del 1/04/2019 (Decorrenza 1/04/2019-31/03/2025)	Serie 3T n. 005437 del 4/04/2019, Identificativo TER19T005437000XF	6.600,00 - A regime 7.800,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	43	Locazione ad uso commerciale del 2/05/2016 (Decorrenza 02/05/2016-1/05/2028)	Serie 3T n. 007962 del 18/05/2016, Identificativo TER16T007962000DD	74.705,04
Via Manzoni n. 212	29	315	50	N. 19 cantinole		
		Cantinola A		Locazione ad uso diverso del 5/02/2021 (Decorrenza 05/02/2021-04/02/2024)	Serie 3T n. 002800 del 16/02/2021, Identificativo TER21T002800000MD	1.200,00
		Cantinola B		Locazione ad uso diverso del 15/02/2015 (Decorrenza 15/02/2015 - 14/02/2024)	Serie 3T 003779 del 12/03/2015, Identificativo TER15T003779000YG	2.640,00
		Cantinola 5		Locazione ad uso diverso del 02/01/2018 (Decorrenza 15/1/2018-14/01/2026)	Serie 3T 000884 del 18/01/2018, Identificativo TER18T000884000WE	1.800,00
		Cantinola C		Locazione ad uso diverso del 02/05/2015 (Decorrenza 02/05/2015-30/04/2024)	Serie 3T n. 007237 del 19/05/2015, Identificativo TER15T007237000RI	1.200,00
		Cantinola 1		Locazione ad uso diverso del 24/12/2015 (Decorrenza 01/01/2016 - 31/12/2023)	Serie 3T n. 000801 del 18/01/2016, Identificativo TER16T000801000XF	1.200,00
		Cantinola 7		Locazione ad uso diverso del 1/02/2016 (Decorrenza 1/02/2016-31/01/2024)	Serie 3T n. 000801 del 25/02/2016, Identificativo TER16T003208000EE	1.200,00
		Cantinola 2		Locazione ad uso diverso del 30/05/2017 (Decorrenza 1/06/2017-31/05/2025)	Serie 3T n. 009466 del 19/06/2017, Identificativo TER17T009466000II	1.200,00
		Cantinola 10		Locazione ad uso diverso del 1/06/2022 (Decorrenza 1/06/2022-31/05/2025)	Serie 3T n. 009817 del 21/06/2022, Identificativo TER22T009817000NE	1.400,00
		Cantinola 6		Locazione ad uso diverso del 29/12/2017 (Decorrenza 1/01/2018-31/12/2023)	Serie 3T n. 000890 del 18/01/2018, Identificativo TER18T000890000UC	1.200,00
		Cantinola 9		Locazione ad uso diverso del 17/01/2022 (Decorrenza 17/01/2022-31/12/2023)	Serie 3T n. 002694 del 16/02/2022, Identificativo TER22T002694000NE	1.100,00
		Cantinola 12		Locazione ad uso diverso del 2/04/2023 (Decorrenza 01/04/2023-31/03/2026)	Serie 3T n. 006854 del 26/04/2023, Identificativo TER23T006854000TK	1.200,00
		Cantinola 11		Locazione ad uso diverso del 01/04/2018 (Decorrenza 01/04/2018-31/03/2024)	Serie 3T n. 005161 del 04/04/2018, Identificativo TER18T005161000UC	960,00
		Cantinola 8		SFITTO		
		Cantinola 4		SFITTO		
		Cantinola 3		Locazione ad uso diverso del 02/01/2013 (Decorrenza 01/01/2023-31/12/2023)	Serie 3T n. 000910 del 18/01/2023, Identificativo TER23T000910000PG	600,00
		Cantinola 13		Locazione ad uso diverso del 01/03/2019 (Decorrenza 01/03/2019-28/02/2025)	Serie 3T n. 004366 del 18/03/2019, Identificativo TER19T004366000ZH	720,00
		Cantinola 14		Locazione ad uso diverso del 2/05/2019 (Decorrenza 01/07/2019-30/06/2025)	Serie 3T n. 009177 del 17/06/2019, Identificativo TER19T009177000MD	1.200,00
		Cantinola 15		Locazione ad uso diverso del 20/05/2019	Serie 3T n. 009171 del 17/06/2019,	1.000,00

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

				(Decorrenza 01/06/2019-28/05/2025) SFITTO	Identificativo TER19T009171000GG	
		Cantinola 16				
Via Manzoni n. 212	29	315	152	Locazione ad uso diverso del 2/01/2019 (Decorrenza 01/01/2019-31/12/2024)	Serie 3T n. 000687 del 16/01/2019, Identificativo TER19T000687000ZH	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	70	Locazione ad uso diverso del 12/01/2015 (Decorrenza 12/01/2015-11/01/2025)	Serie 3T n. 001170 del 27/01/2015, Identificativo TER15T00117000CC	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	72	Locazione ad uso diverso del 1/02/2018 (Decorrenza 01/02/2018-31/01/2024)	Serie 3T n. 002756 del 19/02/2018, Identificativo TER18T00275600VD	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	73	Locazione ad uso diverso del 1/06/2019 (Decorrenza 01/06/2019-31/05/2025)	Serie 3T n. 009161 del 17/06/2019, Identificativo TER19T009161000EE	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	74	Locazione ad uso diverso del 29/09/2016 (Decorrenza 01/10/2016-30/09/2024)	Serie 3T n. 014207 del 03/10/2016, Identificativo TER16T014207000GG	780,00

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati alla scindenda dai conduttori all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 24.687,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

4. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "FLOWER'S S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						969.335,82
Fabbricati						963.835,82
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Corso Garibaldi 162	2	1244	129	Costo storico	188.016,11	76.930,66
				F.do amm.to	- 111.085,45	
Via M.A. Severino 72	22	110	5 e 6	Costo storico	144.143,83	84.868,88
				F.do amm.to	-59.274,95	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	19	Costo storico	324.536,56	131.718,89
				F.do amm.to	-192.817,67	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	20	Costo storico	632.611,13	256.756,39
				F.do amm.to	-375.854,74	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	21	Costo storico	537.366,71	218.099,76
				F.do amm.to	-319.266,95	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	22	Costo storico	304.547,00	123.605,77
				F.do amm.to	-180.941,23	
Via Manzoni n. 212	29	315	137	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	138	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	139	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	140	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	141	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	142	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	143	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Disponibilità liquide						5.500,00

PASSIVO	
DEBITI	
	5.500,00
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)	5.500,00
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 129	1.700,00
Deposito cauzionale Via M.A. Severino 72 sub 5-6	2.000,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 19	1.800,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	963.835,82
--------------------------------------	-------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "FLOWER'S S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Corso Garibaldi 162	2	1244	129
Via M.A. Severino 72	22	110	5 e 6
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	19
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	20
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	21
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	22
Via Manzoni n. 212	29	315	137
Via Manzoni n. 212	29	315	138
Via Manzoni n. 212	29	315	139
Via Manzoni n. 212	29	315	140
Via Manzoni n. 212	29	315	141
Via Manzoni n. 212	29	315	142
Via Manzoni n. 212	29	315	143

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Corso Garibaldi 162	2	1244	129	Locazione ad uso diverso del 01/03/2021 (Decorrenza 01/03/2021-28/02/2027)	Serie 3T n. 005059 del 24/03/2021, Identificativo TER21T00505900HH	8.400,00 - A regime 10.200,00
Via M.A. Severino 72	22	110	5 e 6	Locazione ad uso commerciale del 20/10/2021 (Decorrenza 1/11/2021-31/10/2027)	Serie 3T n. 017403 del 9/11/2021, Identificativo TER21T017403000YG	7.800,00 - A regime 10.200,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	19	Locazione ad uso diverso del 4/02/2021 (Decorrenza 1/03/2021-28/02/2027)	Serie 3T n. 002779 del 16/02/2021, Identificativo TER21T002779000KB	9.600,00 - A regime 10.800,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	20	Locazione ad uso ufficio del 20/01/2021 (Decorrenza 01/01/2021-31/12/2026)	Serie 3T n. 001203 del 25/01/2021, Identificativo TER21T001203000EE	47.400,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	21	Insieme a sub 20		
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	22	Insieme a sub 20		
Via Manzoni n. 212	29	315	137	Locazione ad uso diverso del 29/04/2022 (Decorrenza 01/05/2022-30/04/2024)	Serie 3T n. 007902 del 17/05/2022, Identificativo TER22T00790200GG	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	138	Locazione ad uso diverso del 09/06/2015 (Decorrenza 22/06/2015-21/06/2024)	Serie 3T n. 009962 del 10/07/2015, Identificativo TER15T009962000FF	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	139	Locazione ad uso diverso del 30/04/2021 (Decorrenza 01/05/2021-30/04/2024)	Serie 3T n. 007256 del 05/05/2021, Identificativo TER21T007256000KB	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	140	Insieme a sub 139		
Via Manzoni n. 212	29	315	141	Insieme a sub 139		
Via Manzoni n. 212	29	315	142	Sfitto		
Via Manzoni n. 212	29	315	143	Sfitto		

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 5.500,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

Si precisa che sull'immobile di Vico Il San Nicola alla Dogana n. 9, sub 20, 21 e 22, il conduttore in luogo del deposito cauzionale ha prestato una fidejussione bancaria per un valore di euro 11.850,00.

5. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "FARO S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						1.321.098,49
Fabbricati						1.307.198,49
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Corso Garibaldi 162	2	1244	139	Costo storico	138.072,22	57.077,59
				F.do amm.to	- 80.994,63	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	55	Costo storico	738.843,83	299.872,80
				F.do amm.to	-438.971,03	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	25	Costo storico	594.983,70	241.484,63
				F.do amm.to	-353.499,07	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	26	Costo storico	275.150,56	111.674,71
				F.do amm.to	-163.475,85	
Via Manzoni n. 212	29	315	33	Costo storico	571.728,00	571.728,00
Via Manzoni n. 212	29	315	128	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Disponibilità liquide						13.900,00

PASSIVO	
DEBITI	13.900,00
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)	13.900,00
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 139	1.300,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 33	2.700,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 55	4.400,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 25	3.900,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 26	1.600,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	1.307.198,49
--------------------------------------	---------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "FARO S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Corso Garibaldi 162	2	1244	139
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	55
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	25
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	26
Via Manzoni 212	29	315	33
Via Manzoni n. 212	29	315	128

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Corso Garibaldi 162	2	1244	139	Locazione ad uso commerciale del 18/02/2020 (Decorrenza 1/03/2020-28/02/2026)	Serie 3T n. 002877 del 19/02/2020, Identificativo TER20T002877000KB	7.800,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	55	Locazione ad uso commerciale del 29/06/2023 (Decorrenza 7/07/2023-30/06/2023)	Serie 3T n. 010768 del 5/07/2023, Identificativo TER23T010768000LC	26.400,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	25	Locazione ad uso commerciale del 1/09/2017 (Decorrenza 01/09/2017-31/08/2029)	Serie 3T n. 013753 del 28/09/2017, Identificativo TER17T013753000TK	23.400,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	26	Locazione ad uso commerciale del 28/09/2022 (Decorrenza 1/10/2022-30/09/2028)	Serie 3T n. 015635 del 11/10/2022, Identificativo TER22T015635000JJ	9.000,00 - A regime 9.600,00
Via Manzoni 212	29	315	33	Locazione ad uso abitativo del 30/11/2020 (Decorrenza 1/12/2020-30/11/2024)	Serie 3T n. 015963 del 1/12/2020, Identificativo TER20T015963000OF	16.200,00
Via Manzoni n. 212	29	315	128	Locazione ad uso diverso del 01/05/2019 (Decorrenza 01/05/2019-30/04/2025)	Serie 3T n. 006787 del 03/05/2019, Identificativo TER19T006787000OF	780,00

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati alla scindenda dai conduttori all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 13.900,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

6. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "CNS S.R.L."

ATTIVO							
TOTALE ATTIVO							901.585,78
Fabbricati							895.185,78
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto	
Corso Garibaldi 162	2	1243	3 e 4	Costo storico	174.455,30	67.004,99	
				F.do amm.to	- 107.450,31		
Corso Garibaldi 162	2	1243	5	Costo storico	110.137,37	42.301,69	
				F.do amm.to	-67.835,68		
Corso Garibaldi 162	2	1244	133	Costo storico	234.110,37	95.791,08	
				F.do amm.to	-138.319,29		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	46	Costo storico	872.485,99	354.113,83	
				F.do amm.to	-518.372,16		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	45	Costo storico	292.788,43	118.833,35	
				F.do amm.to	-173.955,08		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	30	Costo storico	316.305,56	128.378,19	
				F.do amm.to	-187.927,37		
Via Manzoni n. 212	29	315	136	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	160	Costo storico	12.680,38	12.680,38	
Via Manzoni n. 212	29	315	156	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	157	Costo storico	12.680,38	12.680,38	
Via Manzoni n. 212	29	315	99	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Via Manzoni n. 212	29	315	105	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Via Manzoni n. 212	29	315	106	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Disponibilità liquide							6.400,00

PASSIVO		
DEBITI		6.400,00
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)		6.400,00
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 3-4		2.600,00
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 133		2.000,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 45		1.800,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	895.185,78
--------------------------------------	-------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "CNS S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Corso Garibaldi 162	2	1243	3 e 4
Corso Garibaldi 162	2	1243	5
Corso Garibaldi 162	2	1244	133
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	46
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	45
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	30
Via Manzoni n. 212	29	315	136
Via Manzoni n. 212	29	315	160
Via Manzoni n. 212	29	315	156
Via Manzoni n. 212	29	315	157
Via Manzoni n. 212	29	315	99
Via Manzoni n. 212	29	315	105
Via Manzoni n. 212	29	315	106

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Corso Garibaldi 162	2	1243	3 e 4	Locazione ad uso commerciale del 7/12/2021 (Decorrenza 7/12/2021-6/12/2027)	Serie 3T n. 019088 del 7/12/2021 Identificativo TER21T019088000VD	15.600,00
Corso Garibaldi 162	2	1243	5	Sfitto		
Corso Garibaldi 162	2	1244	133	Locazione ad uso diverso del 08/01/2014 (Decorrenza 01/02/2015-31/01/2027)	Serie 3T n. 000601 del 16/01/2015, Identificativo TER15T000601000TK	12.000,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	46	Locazione ad uso diverso del 1/01/2006 (Decorrenza 1/01/2006-31/12/2023)	Serie 3T n. 001374 del 24/11/2006, Identificativo D3106T001374000TK	46.920,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	45	Locazione ad uso diverso del 12/10/2017 (Decorrenza 1/12/2017-30/11/2023)	Serie 3T n. 015075 del 17/10/2017, Identificativo TER17T015075000YG	9.600,00 - A regime 10.800,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	30	Locazione ad uso diverso del 5/12/2011 (Decorrenza 5/12/2011-04/12/2023)	Serie 3T n. 001904 del 19/12/2011, Identificativo TER11T001904000LC	12.000,00
Via Manzoni n. 212	29	315	136	Locazione ad uso diverso del 1/10/2021 (Decorrenza 1/10/2021-30/09/2024)	Serie 3T n. 015567 del 15/10/2021, Identificativo TER21T015567000NE	600,00
Via Manzoni n. 212	29	315	160	Locazione ad uso diverso del 1/06/2023 (Decorrenza 1/06/2023-30/09/2024)	Serie 3T n. 014827 del 26/09/2023, Identificativo TER23T014827000JJ	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	156	Locazione ad uso diverso del 1/06/2019 (Decorrenza 1/06/2019-31/05/2025)	Serie 3T n. 000687 del 17/06/2019, Identificativo TER19T00916300GG	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	157	Insieme a sub 160		
Via Manzoni n. 212	29	315	99	Sfitto		
Via Manzoni n. 212	29	315	105	Sfitto		
Via Manzoni n. 212	29	315	106	Sfitto		

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 6.400,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

7. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "G.M. IMMOBILIARE S.R.L."

ATTIVO							
TOTALE ATTIVO							967.577,29
Fabbricati							952.027,29
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto	
Via Pier delle Vigne 43	21	195	2	Costo storico	246.979,75	119.113,95	
				F.do amm.to	- 127.865,80		
Via M.A. Severino 49	21	195	102	Costo storico	212.677,00	102.570,35	
				F.do amm.to	-110.106,65		
Corso Garibaldi 162	2	1244	146	Costo storico	87.645,85	36.231,86	
				F.do amm.to	-51.413,99		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	32	Costo storico	590.280,27	239.575,66	
				F.do amm.to	-350.704,61		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	33	Costo storico	624.380,13	253.415,69	
				F.do amm.to	-370.964,44		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	34	Costo storico	308.074,57	125.037,50	
				F.do amm.to	-183.037,07		
Via Manzoni n. 212	29	315	161	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	162	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	151	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Disponibilità liquide						15.550,00	

PASSIVO		
DEBITI		15.550,00
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)		15.550,00
Deposito cauzionale Corso Garibaldi 162 sub 146		900,00
Deposito cauzionale Via Pier delle Vigne 43 sub 2		1.600,00
Deposito cauzionale Via M.A. Severino 49 sub 102		1.400,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 151		130,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 32		11.520,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	952.027,29
--------------------------------------	-------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "G.M. IMMOBILIARE S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via Pier delle Vigne 43	21	195	2
Via M.A. Severino 49	21	195	102
Corso Garibaldi 162	2	1244	146
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	32
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	33
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	34
Via Manzoni n. 212	29	315	161
Via Manzoni n. 212	29	315	162
Via Manzoni n. 212	29	315	151

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge

subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Via Pier delle Vigne 43	21	195	2	Locazione ad uso commerciale del 1/12/2016 (decorrenza 1/12/2016-30/11/2028)	Serie 3T n. 019091 del 21/12/2016, Identificativo TER16T019091000EE, ceduto con comunicazione prof. 20092411482061075 del 24/09/2020	9.600,00
Via M.A. Severino 49	21	195	102	Locazione ad uso commerciale del 16/03/2022 (Decorrenza 16/03/2022-15/03/2028)	Serie 3T n. 004611 del 18/03/2022, Identificativo TER22T004611000TK	7.200,00 fino al 15/03/2027, 8.400,00 dal 16/03/2027
Corso Garibaldi 162	2	1244	146	Locazione ad uso diverso del 11/10/2021 (Decorrenza 1/10/2021-30/09/2027)	Serie 3T n. 015810 del 19/10/2021 Identificativo TER21T015810000UC	5.400,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	32	Locazione ad uso diverso del 17/02/2014 (Decorrenza 17/02/2014-16/02/2026)	Serie 3T n. 000764 del 14/03/2014, Identificativo TER14T000764000HH	23.040,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	33	Locazione ad uso diverso del 19/05/2008 (Decorrenza 4/05/2008-3/05/2026)	Serie 3T n. 000815 del 20/05/2008, Identificativo D3108T00815000NE	29.568,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	34	Locazione ad uso diverso del 16/09/2013 (Decorrenza 16/09/2013-15/09/2025)	Serie 3T n. 001721 del 11/10/2013, Identificativo TER13T00721000RI	12.000,00
Via Manzoni n. 212	29	315	161	Locazione ad uso diverso del 1/12/2022 (Decorrenza 1/12/2022-31/10/2024)	Serie 3T n. 015043 del 28/09/2023, Identificativo TER23T015043000FF	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	162	Locazione ad uso diverso del 1/06/2022 (Decorrenza 1/06/2022-31/05/2025)	Serie 3T n. 009796 del 21/06/2022, Identificativo TER22T009796000GG	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	151	Locazione ad uso diverso del 1/07/2015 (Decorrenza 01/07/2015-30/06/2025)	Serie 3T n. 016543 del 23/07/2015, Identificativo TER15T010604000XF	780,00

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 15.550,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

8. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "DA.NA. S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						1.003.095,14
Fabbricati						1.000.995,14
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Via di Pozzuoli 48	26	4	101	Costo storico	176.498,00	154.712,08
				F.do amm.to	- 21.785,92	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	101	Costo storico	442.122,28	179.443,13
				F.do amm.to	-262.679,15	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	36	Costo storico	527.959,85	214.281,82
				F.do amm.to	-313.678,03	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	Costo storico	530.311,56	215.236,30
				F.do amm.to	-315.075,26	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	Costo storico	57.617,00	23.384,88
				F.do amm.to	-34.232,12	
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	38	Costo storico	329.239,99	133.627,86
				F.do amm.to	-195.612,13	
Via Manzoni n. 212	29	315	127	Costo storico	12.680,38	12.680,38
Via Manzoni n. 212	29	315	164	Costo storico	21.133,97	21.133,97
Via Manzoni n. 212	29	315	150	Costo storico	12.680,38	12.680,38
Via Manzoni n. 212	29	315	165	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	153	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	100	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Disponibilità liquide						2.100,00

PASSIVO	
DEBITI	2.100,00
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)	2.100,00
Deposito cauzionale Via di Pozzuoli 48	1.100,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 38	1.000,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	1.000.995,14
--------------------------------------	---------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "DA.NA. S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via di Pozzuoli 48	26	4	101
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	101
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	36
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	38
Via Manzoni n. 212	29	315	127
Via Manzoni n. 212	29	315	164
Via Manzoni n. 212	29	315	150
Via Manzoni n. 212	29	315	165
Via Manzoni n. 212	29	315	153
Via Manzoni n. 212	29	315	100

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Via di Pozzuoli 48	26	4	101	Locazione ad uso commerciale del 9/07/2018 (Decorrenza 9/07/2018-8/07/2024)	Serie 3T n. 010277 del 17/07/2018, Identificativo TER18T010277000SJ	6.600,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	101	Sede sociale		
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	36	Locazione ad uso diverso del 1/04/2016 (Decorrenza 1/04/2016-31/03/2028)	Serie 3T n. 007948 del 18/05/2016, Identificativo TER16T007948000DD	36.000,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	Insieme a sub 36		
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	37	Locazione ad uso commerciale del 18/01/2016 (Decorrenza 4/01/2016-3/01/2028)	Serie 3T n. 001387 del 27/01/2016, Identificativo TER16T001387000PG (Porzione del sub 37)	2.100,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	38	Locazione ad uso diverso del 1/10/2013 (Decorrenza 1/10/2013-30/09/2025)	Serie 3T n. 001722 del 11/10/2013, Identificativo TER13T001722000SJ	12.000,00
Via Manzoni n. 212	29	315	127	Locazione ad uso diverso del 1/02/2021 (Decorrenza 01/02/2021-31/01/2024)	Serie 3T n. 002723 del 15/02/2021, Identificativo TER21T002723000SJ	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	164	Locazione ad uso diverso del 1/06/2023 (Decorrenza 1/06/2023-31/12/2024)	Serie 3T n. 015124 del 29/09/2023, Identificativo TER23T015124000DD	1.300,00
Via Manzoni n. 212	29	315	150	Insieme a sub 127		
Via Manzoni n. 212	29	315	165	Insieme a sub 164		
Via Manzoni n. 212	29	315	153	Insieme a sub 164		
Via Manzoni n. 212	29	315	100	Sfitto		

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 2.100,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

9. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "MEF S.R.L."

ATTIVO							
TOTALE ATTIVO							991.581,13
Fabbricati							982.491,13
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto	
Via M.A. Severino 81	22	110	8	Costo storico	79.567,39	46.847,62	
				F.do amm.to	- 32.719,77		
Via M.A. Severino 82	22	110	9	Costo storico	91.098,91	53.637,14	
				F.do amm.to	-37.461,77		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	39	Costo storico	348.053,71	141.263,74	
				F.do amm.to	-206.789,97		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	56	Costo storico	686.700,56	278.709,54	
				F.do amm.to	-407.991,02		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	57	Costo storico	550.301,13	223.349,42	
				F.do amm.to	-326.951,71		
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	42	Costo storico	306.898,72	124.560,26	
				F.do amm.to	-182.338,46		
Via Manzoni n. 212	29	315	79	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	80	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	82	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	83	Costo storico	25.360,76	25.360,76	
Via Manzoni n. 212	29	315	104	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Via Manzoni n. 212	29	315	102	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Via Manzoni n. 212	29	315	103	Costo storico	4.226,79	4.226,79	
Disponibilità liquide						9.090,00	

PASSIVO		
DEBITI		9.090,00
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)		9.090,00
Deposito cauzionale Via M.A. Severino 82 sub 9		1.000,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 57		2.200,00
Deposito cauzionale Vico II San Nicola alla Dogana n. 9 sub 42		5.760,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 79		130,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	982.491,13
--------------------------------------	-------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "MEF S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via M.A. Severino 81	22	110	8
Via M.A. Severino 82	22	110	9
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	39
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	56
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	57
Vico II S. Nicola alla Dogana 9	2	192	42
Via Manzoni n. 212	29	315	79
Via Manzoni n. 212	29	315	80
Via Manzoni n. 212	29	315	82
Via Manzoni n. 212	29	315	83
Via Manzoni n. 212	29	315	104
Via Manzoni n. 212	29	315	102
Via Manzoni n. 212	29	315	103

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Via M.A. Severino 81	22	110	8	Sfitto		
Via M.A. Severino 82	22	110	9	Locazione ad uso diverso del 5/06/2018 (Decorrenza 1/01/2018-31/12/2023)	Serie 3T n. 008834 del 19/06/2018, Identificativo TER18T008834000CC	6.000,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	39	Locazione ad uso commerciale del 23/11/2020 (Decorrenza 1/11/2020-31/10-2026)	Serie 3T n. 015780 del 27/11/2020, Identificativo TRE20T015780000NE	Il contratto comprende sub 39, 56 e 59 (quest'ultimo facente parte del lotto 2)
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	56	Locazione ad uso commerciale del 23/11/2020 (Decorrenza 1/11/2020-31/10-2026)	Serie 3T n. 015780 del 27/11/2020, Identificativo TRE20T015780000NE	Il contratto comprende sub 39, 56 e 59 (quest'ultimo facente parte del lotto 2)
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	57	Locazione ad uso ufficio del 4/08/2020 (Decorrenza 1/08/2020-31/07/2026)	Serie 3T n. 009963 del 6/08/2020, Identificativo TER20T009963000VD	12.000,00 – A regime 13.200,00
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	42	Locazione ad uso diverso del 8/11/2013 (Decorrenza 1/11/2013-31/10/2015)	Serie 3T n. 002116 del 6/12/2013, Identificativo TER13T002116000QH	11.520,00
Via Manzoni n. 212	29	315	79	Locazione ad uso diverso del 1/11/2018 (Decorrenza 1/11/2018-31/10/2024)	Serie 3T n. 016664 del 26/11/2018, Identificativo TER18T016664000FF	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	80	Locazione ad uso diverso del 2/04/2023 (Decorrenza 01/04/2023-31/03/2026)	Serie 3T n. 006854 del 26/04/2023, Identificativo TER23T006854000TK	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	82	Locazione ad uso diverso del 1/10/2020 (Decorrenza 01/10/2020-30/09/2026)	Serie 3T n. 013302 del 20/10/2020, Identificativo TER20T013302000NE	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	83	Locazione ad uso diverso del 26/01/2015 (Decorrenza 1/01/2015-31/12/2024)	Serie 3T n. 001174 del 27/01/2015, Identificativo TER15T001174000GG	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	104	Locazione ad uso diverso del 23/07/2019 (Decorrenza 01/07/2019-30/06/2025)	Serie 3T n. 011250 del 24/07/2019, Identificativo TER19T011250000II	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	102	Insieme a sub 104		
Via Manzoni n. 212	29	315	103	Insieme a sub 104		

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda

all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 9.090,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

10. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "TEREFAM S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						3.123.706,82
Fabbricati						3.123.706,82
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Via Mortelle n. 12	14	61	14-24	Costo storico	3.321.132,85	2.850.825,30
				F.do amm.to	- 470.307,55	
Terreno Via Mortelle	14	166	0	Costo storico	222.160,00	222.160,00
Via Manzoni n. 212	29	315	135	Costo storico	14.793,78	14.793,78
Via Manzoni n. 212	29	315	163	Costo storico	10.566,98	10.566,98
Via Manzoni n. 212	29	315	166	Costo storico	25.360,76	25.360,76
PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE						3.123.706,82

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "TEREFAM S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via Mortelle n. 12	14	61	14-24
Terreno Via Mortelle	14	166	-
Via Manzoni n. 212	29	315	135
Via Manzoni n. 212	29	315	163
Via Manzoni n. 212	29	315	166

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Terreno Via Mortelle	14	166	-	Sfitto		
Via Manzoni n. 212	29	315	135	Locazione ad uso diverso del 1/03/2020 (Decorrenza 1/03/2020-28/02/2026)	Serie 3T n. 003536 del 2/03/2020, Identificativo TER20T003536000YG	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	163	Insieme a sub 135		
Via Manzoni n. 212	29	315	166	Locazione ad uso diverso del 1/11/2019 (Decorrenza 01/11/2019-31/10/2025)	Serie 3T n. 016543 del 04/11/2019, Identificativo TER19T016543000ZH	780,00
Via Mortelle n. 12	14	61	14	Locazione ad uso abitativo transitorio del 4/06/2023 (Decorrenza 4/06/2023-3/12/2023)	Serie 3T n. 010180 del 26/06/2023, Identificativo TER23T010180000BB	4.500,00
Via Mortelle n. 12	14	61	15	Sfitto		
Via Mortelle n. 12	14	61	16	Locazione ad uso abitativo transitorio del 1/09/2023 (Decorrenza 1/09/2023-30/11/2023)	Sere 3T n. 013987 del 14/09/2023, Identificativo TER23T013987000WE	2.400,00
Via Mortelle n. 12	14	61	17	Sfitto		
Via Mortelle n. 12	14	61	18	Locazione ad uso abitativo transitorio del 4/08/2023	Serie 3T n. 013282 del 1/09/2023, Identificativo TER23T013282000KB	4.250,00

Progetto di scissione parziale - Findustrial s.p.a. in liquidazione

				(Decorrenza 4/08/2023- 31/12/2023)		
Via Mortelle n. 12	14	61	19	In corso di sgombero		
Via Mortelle n. 12	14	61	20	Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio del 1/05/2023 (Decorrenza 1/05/2023- 30/04/2024)	Serie 3T n. 008047 del 17/05/2023, Identificativo TER23T008047000OF	11.400,00
Via Mortelle n. 12	14	61	21	Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio del 10/05/2023 (Decorrenza 1/05/2023- 30/04/2024)	Serie 3T n. 008054 del 17/05/2023, Identificativo TER23T008054000PG	10.200,00
Via Mortelle n. 12	14	61	22	Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio del 1/06/2023 (Decorrenza 1/06/2023- 31/05/2024)	Serie 3T n. 010402 del 29/06/2023, Identificativo TER23T010402000OF	12.000,00
Via Mortelle n. 12	14	61	23	Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio del 1/09/2023 (Decorrenza 1/09/2023- 31/12/2024)	Serie 3T n. 013993 del 14/09/2023, Identificativo TER3T013993000UC	2.400,00
Via Mortelle n. 12	14	61	24	Contratto di locazione ad uso abitativo transitorio del 5/11/2022 (Decorrenza 5/11/2022- 4/05/2024)	Serie 3T n. 018397 del 18/11/2022, Identificativo TER22T018397000CC	11.800,00

11. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "R. IMMOBILIARE S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						1.979.853,61
Fabbricati						1.979.853,61
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Via V. Colonna 30	15	212	62	Costo storico	1.073.140,00	1.073.140,00
Via Nevio 3	25	469	4	Costo storico	906.713,61	906.713,61
PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE						1.979.853,61

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "R. IMMOBILIARE S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Via V. Colonna 30	15	212	62
Via Nevio 3	25	469	4

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Via V. Colonna 30	15	212	62	Locazione ad uso abitativo del 2/07/2020 (Decorrenza 2/07/2020-1/07/2024)	Serie 3T n. 008179 del 8/07/2020, Identificativo TER20T008179000TK	18.545,28 - A regime 20.400,00
Via Nevio 3	25	469	4	Locazione ad uso abitativo del 22/06/2022 (Decorrenza 1/06/2022-31/05/2026)	Serie 3T n. 009907 del 22/06/2022, Identificativo TER22T009907000PG	24.000,00

12. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "T.C. S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						2.585.311,52
Fabbricati						2.575.181,52
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Roma, Via Sardegna	473	9	17	Costo storico F.do amm.to	3.492.987,31 - 976.980,89	2.516.006,42
Via Manzoni n. 212	29	315	117	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	121	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	122	Costo storico	4.226,79	4.226,79
Via Manzoni n. 212	29	315	133	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Disponibilità liquide						10.130,00

PASSIVO	
DEBITI	10.130,00
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)	10.130,00
Deposito cauzionale Roma Via Sardegna	10.000,00
Deposito cauzionale Via Manzoni 212 sub 133	130,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	2.575.181,52
--------------------------------------	---------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "T.C. S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Roma, Via Sardegna	473	9	17
Via Manzoni n. 212	29	315	117
Via Manzoni n. 212	29	315	121
Via Manzoni n. 212	29	315	122
Via Manzoni n. 212	29	315	133

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Roma, Via Sardegna	473	9	17	Locazione ad uso commerciale del 11/04/2017 (Decorrenza 01/08/2017-31/07/2029)	Serie 3T n. 006329 del 19/04/2017, Identificativo TER17T006329000UC	60.000,00 - A regime 66.000,00
Via Manzoni n. 212	29	315	117	Locazione ad uso diverso del 1/12/2019 (Decorrenza 1/12/2019-30/11/2025)	Serie 3T n. 019613 del 27/12/2019, Identificativo TER19T019613000XF	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	121	Sfitto		
Via Manzoni n. 212	29	315	122	Sfitto		
Via Manzoni n. 212	29	315	133	Locazione ad uso diverso del 1/07/2015 (Decorrenza 01/07/2015-30/06/2025)	Serie 3T n. 010603 del 23/07/2015, Identificativo TER15T010603000WE	780,00

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 10.130,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide. Si precisa che sull'immobile di Roma, Via Sardegna n. 50, il conduttore oltre al deposito cauzionale di euro 10.130, ha prestato una fidejussione bancaria per un valore di euro 33.000,00.

13. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "LOFARI S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						607.814,26
Fabbricati						330.936,00
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Roccaraso Via Colle 5	7	565	5	Costo storico	330.936,00	330.936,00
Disponibilità liquide						276.878,26

PASSIVO	
DEBITI	
Altri debiti (voce D14 oltre l'anno)	
	1.500,00
Deposito cauzionale Roccaraso Via Colle 5 sub 5	1.500,00

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	606.314,26
--------------------------------------	-------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "LOFARI S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Roccaraso Via Colle 5	7	565	5

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Roccaraso Via Colle 5	7	565	5	Locazione ad uso foresteria del 18/12/2022 (Decorrenza 18/12/2022-17/12/2023)	Serie 3T n. 020535 del 29/12/2022, Identificativo TER22T020535000XF	9.000,00

Disponibilità liquide

Il valore contabile è pari a euro 276.878,26.

Depositi cauzionali

Si riferiscono ai depositi cauzionali versati dai conduttori alla scindenda all'atto della sottoscrizione dei contratti di locazione su indicati. Il valore contabile è pari a euro 1.500,00 e trova corrispondenza anche nelle disponibilità liquide.

14. Elementi patrimoniali trasferiti alla beneficiaria "CAROL S.R.L."

ATTIVO						
TOTALE ATTIVO						551.665,10
Fabbricati						551.665,10
Descrizione	Foglio	Particella	Sub		Valore contabile	Valore contabile netto
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	51	Costo storico	1.234.253,56	500.943,58
				F.do amm.to	-733.309,98	
Via Manzoni n. 212	29	315	76	Costo storico	25.360,76	25.360,76
Via Manzoni n. 212	29	315	77	Costo storico	25.360,76	25.360,76

PATRIMONIO NETTO DI SCISSIONE	551.665,10
--------------------------------------	-------------------

Fabbricati

Saranno assegnati alla società beneficiaria "CAROL S.R.L." i seguenti fabbricati:

Descrizione	Foglio	Particella	Sub
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	51
Via Manzoni n. 212	29	315	76
Via Manzoni n. 212	29	315	77

In relazione agli immobili oggetto di trasferimento la scindenda ha in essere contratti di locazione attivi di seguito riportati che in forza di legge subentreranno automaticamente in capo alla beneficiaria.

Descrizione	Foglio	Particella	Sub	Contratto	Registrazione	Canone
Vico Il S. Nicola alla Dogana 9	2	192	51	Locazione ad uso commerciale del 18/01/2016 (Decorrenza 4/01/2016-31/01/2028)	Serie 3T n. 001619 del 29/01/2016, Identificativo TER16T001619000BB	34.800,00 - A regime 40.800,00
Via Manzoni n. 212	29	315	76	Locazione ad uso diverso del 1/11/2020 (Decorrenza 01/11/2020-31/10/2014)	Serie 3T n. 014962 del 12/11/2020, Identificativo TER20T014962000JJ	780,00
Via Manzoni n. 212	29	315	77	Locazione ad uso diverso del 01/10/2015 (Decorrenza 1/10/2015-30/09/2025)	Serie 3T n. 14227 del 15/10/2015, Identificativo TER15T014227000II	780,00

Si precisa che sull'immobile di Vico Il San Nicola alla Dogana n. 9, sub 51, il conduttore in luogo del deposito cauzionale ha prestato una fidejussione bancaria per un valore di euro 6.800,00.